

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la formazione del catasto stabile — Articolo 11 — Parlano il commissario regio signor Rabbini, il ministro dei lavori pubblici ed i deputati Menabrea, Brunati, Di Revel relatore, Cavallini e Pernati — Approvazione degli articoli 11, emendato, 12, 13, 14 e 15 — Modificazione del commissario regio all'articolo 16 — Emendamento del deputato Pernati — Osservazioni dei deputati Farina P., Michelini G. B., Di Revel relatore, e dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze — Approvazione degli articoli 16, modificato, 17, 18, 19 e 20 — Riserve dei deputati Michelini G. B. e Ara sull'articolo 21 — Approvazione degli articoli 21 e 22 — Articolo d'aggiunta proposto dal deputato Torelli — Opposizione del commissario regio e del ministro dei lavori pubblici — Presentazione di un progetto di legge del ministro degli affari esteri per una convenzione di libero cabottaggio colla Toscana.*

La seduta è aperta alle ore 4½ pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, e dà lettura del seguente sunto di petizioni:

5554. Il Consiglio delegato del comune di Carro, provincia di Levante, premesse alcune considerazioni sulla convenienza di mantenere l'ufficio postale nel comune di Mattarana, chiede venga rigettata la chiesta traslocazione del medesimo nel comune di Borghetto.

5555. Otto giudici di mandamento sottopongono alla Camera alcune proposte tendenti a migliorare la loro condizione, affinché ne tenga conto nella discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'ordine giudiziario.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati:)

Annoni — Arrigo — Asproni — Avigdor — Balbi — Blanc P. — Bo — Bolmida — Botta — Boyl — Brignone — Brofferio — Brunier — Buraggi — Cabella — Cambieri — Cantara — Carta — Casanova — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cavour C. — Chapperon — Chenal — Cobianchi — Colli — Correnti — Costa di Beauregard — Cossato — Debenedetti — Decastro — Deforesta — Delfino — Falqui-Pes — Fara — Ferracciu — Gallisai — Gallo — Garibaldi — Genina — Gerbore — Geymet — Ghiglini — Gianoglio — Gilardini — Giovanola — Girod — Graffigna — Grixoni — Guglianetti — Isola — La Marmora — Malan — Mantelli — Martin — Martinet — Mazza P. — Mellana — Musso — Nicolini — Pareto — Pateri — Pescatore — Petitti — Pernati — Polleri — Porqueddu — Pugioni — Rattazzi — Ravina — Rezasco — Riccardi C. — Rossi — Sanguinetti — Sanna-Sanna — Saracco — Sauli — Serra C. — Serra O. — Sineo — Solaroli — Somis — Spinola D. — Spinola T. — Sullis — Tecchio — Tegas — Tola — Tuveri — Valvassori — Vitelli — Zirio.

(Succede un'aspettazione di dieci minuti.)

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Ara fa omaggio alla Camera di 10 esemplari di un suo opuscolo, intitolato: *Nozioni pratiche per l'esercizio del patrocinio.*

Saranno depositi nella biblioteca della Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CATASTO STABILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la formazione del catasto.

« Art. 11. Le norme ulteriori per la misura e rilevamento delle mappe, per la formazione dei libri censuari, e per l'investazione ai rispettivi possessori saranno stabilite con apposito regolamento. »

MENABREA. L'article 11, dont monsieur le président vient de donner lecture, se rapporte à une question très-importante, savoir l'échelle ou les échelles sur lesquelles doivent être construites les mappes cadastrales.

On conçoit que l'échelle varie suivant les objets que la mappe doit représenter, et tous les pays n'ont pas admis des règles uniformes à cet égard; toutefois l'expérience a démontré qu'il y a certaines échelles desquelles il convient de ne pas s'écarter.

Or, comme il n'en est pas fait mention dans ce projet de loi, je prierais monsieur le commissaire de vouloir nous faire connaître les intentions du Gouvernement à cet égard, et en même temps nous dire les motifs pour lesquels il n'a pas cru devoir insérer dans la loi les prescriptions relatives à cet objet.

Dans le Canton de Genève, où l'opération du cadastre est encore en voie d'exécution, on emploie différentes échelles, en conformité des indications suivantes:

« L'échelle des tableaux d'assemblage pour chaque commune est de 1:10,000, celle des plans de détail, soit mappes parcellaires est de 1:1000 en général; elle est de 1:300

pour les villes, bourgs et villages, et de 1:250 pour les bâtimens. Elle sera probablement de 1:250 pour la ville de Genève.

Comme la dépense qu'exigera le cadastre dépend aussi en partie de l'échelle sur laquelle doivent être exécutées les cartes, il est très-important que la Chambre soit éclairée à cet égard. C'est pourquoi je prierais monsieur le commissaire du Gouvernement de vouloir bien dire ce que l'on entend faire à ce sujet.

RABBINI, commissario regio. Quest'articolo 11, nel quale si prescrive che debbono essere rimandate al regolamento le diverse norme di procedere ai lavori in esso contemplati, è quantunque e conseguente al sistema generale di misura contemplato in tutti i precedenti articoli. Per rispondere adeguatamente alle domande fatte dall'onorevole deputato Menabrea, io debbo richiamare l'attenzione della Camera sul sistema che il Governo ha indicato di adottare per il rilevamento parcellare, il quale consiste in sostanza nel collegare direttamente ai punti trigonometrici prestabiliti gli allineamenti che occorreranno per il rilevamento delle singole parcelle.

Ora con questo sistema, che fu riconosciuto il più conveniente da chi siasi occupato di questa materia, e colla scorta delle quote numeriche conservate, di cui è parola nell'alinca dell'articolo 4, noi abbiamo alla mano dati sufficienti, mediante i quali possiamo costruire od una intera mappa od una parte di essa su quella scala che meglio possa convenire e che possa essere suggerita dalle diverse accidentalità dei luoghi e dalla maggiore o minore suddivisione delle proprietà.

Riguardo alle scale da adoperarsi per la costruzione delle mappe, dirò che si sono istituiti nell'ufficio alcuni confronti, onde vedere quale scala meglio potesse convenire, e si riconobbe che la scala di 1:2500, che era quella adottata in tutti i catasti che dipendono dal catasto di Francia, era troppo minuta e perciò deve essere abbandonata.

Si riconobbe poi che l'adottare in generale una scala di 1:1000 sarebbe troppo estesa, principalmente in quei comuni, od in quelle parti di essi ove gli appezzamenti e le parcelle non sono soverchiamente molte numerose e di qualche ampiezza. Dopo tali confronti appositamente istituiti, sarebbe adunque risultato, come dichiaro in modo ufficiale, che, quanto ai beni rurali, le scale dovranno essere di tre sorta; dell'uno al mille per quelle regioni e per quei comuni dove si riconoscerà che le proprietà sono molto suddivise; dell'uno al 1500, dove le suddivisioni siano in modo non troppo ristretto e non troppo esteso, dell'uno al 2000 dove le proprietà e gli appezzamenti siano di qualche estensione.

Il regolamento, oltrechè dovrà stabilire in generale i vari casi in cui debba adoperarsi l'una piuttosto che un'altra di dette scale, lascerà poi al criterio dell'ispettore e del geometra la scelta di quella fra esse che meglio possa convenire.

Per quanto riguarda i piani dei fabbricati, non so se vi saranno comuni ove si possa adottare la scala d'uno a 250, la quale pei bisogni catastali è soverchiamente estesa, e tanto più nel nostro caso in cui conserviamo la figura degli appezzamenti colle rispettive quote numeriche. La scala di uno a 500 può bastare all'uopo; io credo però che non convenga vincolarsi, onde potere all'uopo adoperare anche quella nel rapporto di uno al 250.

Dietro le sovraccennate spiegazioni, mi pare non sia necessario di entrare in questi minuti particolari in un pro-

getto di legge organica e generale, e sia pur conveniente di rimandare queste cose al regolamento, tanto più che la spesa che possa essere dipendente dall'adozione di una piuttosto che di un'altra scala non può ad altro riflettere che ad un maggiore o minor numero di fogli di carta che saranno necessari all'uopo.

Conchiudo adunque ripetendo che pei beni fondiari le scale possono essere di tre sorta, dell'uno al 1000, dell'uno al 1500, dell'uno al 2000, e che pei fabbricati in generale si deve ritenere la scala dell'uno al 500, salvo in alcuni casi affatto particolari, nei quali sia conveniente adottare quella per esempio di 1 al 250.

MENABREA. Ainsi que je l'ai déclaré dès le commencement, je n'ai pas eu l'intention d'introduire dans l'article 11 des modifications qui fussent de nature à en compliquer l'exécution. Toutefois j'ai cru qu'il était nécessaire que monsieur le commissaire du Gouvernement fit des déclarations à cet égard. Car nous ne devons pas ignorer que de grandes dépenses ont été faites ailleurs pour le cadastre, et qu'elles ont été en partie infructueuses, parce qu'on n'avait pas adopté des échelles convenables pour la construction des cartes.

Ainsi, je n'ai qu'à rappeler ce qui a eu lieu en Angleterre: dans plusieurs comtés, où les relevés du cadastre parcellaire ont été faits sur des échelles trop petites, on se trouve dans l'obligation de refaire les opérations.

Mais d'après ce que vient de nous dire monsieur le commissaire du Gouvernement, le système d'échelles que l'administration a l'intention d'adopter, me paraît suffisamment rassurant.

Toutefois je me permettrai de faire observer que peut-être il y a des inconvénients à ce que dans une même commune l'on adopte plusieurs échelles pour la représentation des terrains, c'est à-dire des fonds stables; en ce sens que, lorsqu'il s'agirait de réunir les différentes parties de ces cartes, on ne le pourrait pas, à cause de la diversité des échelles.

Cet inconvénient n'aurait pas lieu pour les bâtimens.

Du reste, c'est une question qui doit être étudiée, et il suffit de savoir que l'intention du Gouvernement est que l'échelle du cadastre ne soit pas inférieure à 1:2000, ce qui donne des garanties suffisantes.

BRUNATI. Mi pare che nel complesso del capitolo secondo avrebbonsi ancora a desiderare alcune dilucidazioni. Una circostanza per cui venne in gran pregio il nostro antico catasto è fra le altre quella del così detto tipo figurato. Oltre la rappresentazione in piccola scala sulla mappa di ciascuna parcella, sulla scala geometrica era poi rappresentata in scala maggiore, anzi in questa parcella medesima vi erano di più segnate tutte le operazioni esaurite dal geometra per rilevarne la misura, cosicchè anche su questa figura erano rappresentati i termini piantati sul terreno per la determinazione dei confini coi proprietari vicini.

Ora io non vedo che di questo libro figurato sia menomamente fatto cenno nel testo della proposta legge, ed io trovo tanto grande il beneficio di questo libro, che io non posso a meno di proporre che esso faccia parte dell'operazione catastale.

La seconda mia osservazione riflette i confini, imperocchè io leggo nel progetto di legge che non vi sarebbe ricognizione di confini, e che sarebbe unicamente provvisto al caso di rettificazione de' confini in occasione che vi siano delle contestazioni tra i proprietari dei territori limitrofi. Ma io faccio presente una circostanza, ed è questa, che una gran parte dei territori hanno confini così singolarmente stabiliti,

così ineroicizzati gli uni cogli altri, che sarebbe pur bene di cogliere l'opportunità di dover rilevare una mappa per rettificare, per quanto possibile questi confini.

Soggiungerò ancora che questi confini che datano da antichissimo tempo, per lo più sono stati determinati dal corso di torrenti, dall'andamento delle strade, ed altre circostanze; ora queste strade si sono rettificare, questi torrenti hanno cambiato di letto, cosicchè si vede un territorio a destra rimanere aggregato per una piccola parcella di terreno al territorio che si trova a sinistra.

Io crederei pertanto conveniente che, prima di determinare i confini di due territori assieme, si avesse a scandagliare se in queste delimitazioni non fosse conveniente di introdurre delle modificazioni, onde i limiti di confine fossero più regolari e meno intralciati gli uni cogli altri. E di ciò se ne dovrebbe lasciare, a parer mio, il definitivo giudizio a quel geometra in capo, che sarebbe miglior conoscitore della cosa.

Io dunque proporrei primieramente che il complesso delle operazioni si estendesse sì e come erano rappresentate nelle nostre mappe; secondariamente che nell'occasione della delimitazione dei confini si tentasse almeno d'introdurre quelle modificazioni che le circostanze locali possono esigere.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

RABBINI, commissario regio. Riguardo al libro figurato, del quale ha fatto parola l'onorevole deputato Brunati, io non posso che assicurarvi, come assicuro nello stesso tempo la Camera, che è precisa intenzione del Governo di formare questo libro figurato, del quale si è stabilita la necessaria prescrizione nell'alinea dell'articolo 4, ove dice:

« Le quote numeriche rilevate sul terreno saranno conservate in appositi registri censuari. »

Dopo una tale esplicita dichiarazione, contenuta nell'articolo 4, non troverei necessaria un'altra spiegazione più circostanziata, tanto più, come ho testè accennato, dopo che è stabilito il sistema di rilevamento col mezzo degli allineamenti collegati coi punti trigonometrici.

Riguardo ai libri figurati degli antichi nostri catasti, io mi permetterò di rettificare un'idea emessa dall'onorevole preopinante, che mi parve non corrispondere esattamente al valore intrinseco di tali libri, allorchè disse che essi rappresentavano le vere quote numeriche rilevate dai misuratori sul terreno.

Forse l'onorevole preopinante non ha abbastanza esaminato l'origine onde sorse quel libro figurato.

Se bene esamina l'antico regolamento del 1775, troverà risultare da esso che quel libro non era la copia fedele dell'operazione eseguita dal geometra sul terreno onde costruire la mappa, ma che al contrario altro non era se non che un libro costituito di due elementi, cioè la parte di misure dirette e in parte di misure desunte col compasso o colla scala della mappa già costruita, inquantochè, rammenterò all'onorevole preopinante, le mappe antiche erano formate esclusivamente coll'uso della tavoletta.

Da ciò che ho sopra esposto, rileverà facilmente l'onorevole preopinante, la grande differenza che sarà per risultare tra gli antichi libri figurati costituiti di elementi desunti dal puro graficismo ed il libro a quote numeriche più sopra enunciato, sul quale saranno registrate le vere quote numeriche desunte dalla misura diretta eseguita sul terreno.

Riguardo ai confini territoriali, dei quali fece pure parola l'onorevole deputato Brunati, io non mi fermerò a dire che possa avere relazione colle preopinate, ma sulla parte di questa che venne

degli articoli 6 e 7; nè mi sembra il caso di dare ulteriori spiegazioni circa alle cautele e alle garanzie che il Governo intende di dare per la conservazione di questi confini i quali, dopo che saranno accertati in contraddittorio dei comuni, dopo che saranno rilevati egualmente in contraddittorio dei loro agenti, verranno conservati negli uffici catastali mediante un libro figurato sul quale saranno registrate le quote numeriche che serviranno a ristabilire sempre le inflessioni delle linee territoriali e tutti i punti di esse in caso di dispersione per un accidente qualunque.

Dopo le date spiegazioni io credo si possa passar oltre ed approvare l'articolo 11 del quale ora si tratta.

BRUNATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRUNATI. Poichè lo stesso signor commissario regio concorre meco nel ravvisare il libro figurato come un elemento, se non indispensabile, almeno utilissimo per i proprietari, io non saprei come giustificare la ritrosia per cui nella legge medesima si sarebbe ommesso di far risultare dello stabilimento di questo libro, nè comprendere perchè se ne voglia riserbare l'introduzione al regolamento, il quale, non facendo parte della legge, non ne ha la stessa forza.

Il libro figurato è quello che più particolarmente e più frequentemente viene consultato in tutte le discussioni civili. In questo libro, ossia nella rappresentazione in scala maggiore di tutti gli appezzamenti, sono segnati i termini. Se un termine viene a mancare, ora si ricorre alla mappa, quando invece, colle trabuccazioni scritte, contenute nel libro figurato, ciascun proprietario poteva conoscere precisamente il suo preciso confine senza aver d'uopo d'altri indumenti, e ciò evitava molte discussioni e vertenze giudiziarie.

Io insisto pertanto affinchè questo libro sia confermato nella stessa guisa come è rappresentato nelle nostre antiche mappe del 1770. Quanto poi ai confini territoriali, percorrendo la legge, io non trovo altro se non che questa questione sui confini avrebbe luogo unicamente nel caso di contestazioni. Ma questo caso è previsto. Io trovo due territori che sono finitimi l'uno coll'altro, che non hanno sollevato contestazioni sulle linee loro di confine, ma hanno delle linee siffattamente ritorte e complicate che l'uno e l'altro comunemente desiderano di sostituirne altre più regolari.

È in questo che io dico che ci vorrebbe qualche previsione nella legge medesima.

Finalmente poi io dico che, se si ritengono i confini attuali senza fare alcun cambiamento, può succedere che un fiume, per esempio, divida il territorio di un comune in due parti disugualissime, ed io crederei che in questo caso converrebbe stabilire dei confini più razionali.

PRESIDENTE. Se il deputato Brunati intende di far mettere ai voti qualche proposizione, lo invito a formularla e a trasmetterla alla Presidenza.

RABBINI, commissario regio. Domando la parola.

Riguardo al libro figurato io non dirò altre parole se non che l'onorevole preopinante ben voglia portare l'attenzione sull'alinea dell'articolo 4, il quale dice: « Le quote numeriche rilevate sul terreno saranno conservate in appositi registri catastali. »

Ora dunque, come si vede, le quote numeriche saranno conservate in appositi registri catastali.

Ma che il suo desiderio con questo alinea è soddisfatto: come uomo tecnico, io non saprei adempiere a questo suo desiderio altrimenti che coll'alinea dell'articolo 4, e qualunque disposizione venisse a proporsi a questo riguardo sarebbe sempre una ripetizione del detto alinea, dal quale, tecnicamente parlando, null'altro può derivare fuorchè il

libro figurato richiesto dall'onorevole preopinante. Su questo punto dunque credo di essere perfettamente con esso lui d'accordo.

L'oggetto poi della rettificazione dei confini territoriali è stato lungamente discusso e sviluppato all'epoca della discussione degli articoli 6 e 7, dalla quale risultò che altro era obbligare con una legge i comuni alla rettificazione dei confini (e questo la Camera ha quasi deciso che non fosse conveniente allo stato attuale delle cose), altro era fare un invito ai comuni per la rettificazione dei medesimi confini; e questo si farà, come ho detto, a suo tempo.

BRUNATI. La legge non deve essere fatta unicamente per le persone tecniche; chiunque l'abbia in mano deve poterla comprendere. Ora io lascio a giudicare se le disposizioni dell'articolo 4, tali quali sono scritte, importino lo stabilimento di una figura grafica che rappresenti la proprietà. In esso non si fa cenno che di registri, e sotto il nome di registri, si può intendere una riunione di linee ed angoli, ma che non figurino davvero graficamente. Se si vuole aggiungere a registro la parola *grafico*, allora io ritiro la mia proposizione, e mi contenterò di questa sola espressione per dimostrare che veramente l'intendimento del Governo è che si faccia un libro figurato.

Quanto ai confini, io dirò la stessa cosa. Come possono i comuni indovinare che con questa legge è loro fatta facoltà di mettersi d'accordo onde studiare se non possano rettificare i loro confini. Non ci sarebbe alcun male di esprimere che i comuni hanno facoltà di fare gli studi preliminari per vedere se possono ottenere una maggiore regolarità di confini. In sostanza, io trovo che di queste due avvertenze si possa fare qualche cenno in un articolo separato, oppure con qualche maggiore spiegazione nella redazione che si è presentata.

MENABREA. L'importance de la question qui vient d'être soulevée par l'honorable Brunati, n'a pas échappée à l'attention de la Commission, et même dans son sein l'on a longuement discuté sur la convenance d'introduire dans la loi l'obligation de formuler le registre du *figuré*, dont vient de parler l'honorable Brunati; mais, lorsqu'on est descendu aux détails des opérations, l'on a reconnu que dans les anciens livres figurés du cadastre, il y avait une partie des indications numériques, qui provenaient des mesures directes prises sur le terrain; tandis qu'une autre partie n'était que le résultat d'opérations graphiques faites sur le papier lui-même. Ces derniers résultats ne pouvaient être acceptés comme un des éléments constitutifs du cadastre qu'il importe de conserver. C'est pourquoi on a exclu toutes les autres mesures qui ne présentaient pas les mêmes garanties que celles prises sur le terrain; et c'est par suite de ces considérations que l'on a inséré dans l'article 4 le paragraphe suivant:

« Le quote numeriche, rilevate sul terreno, saranno conservate in appositi registri catastali. »

Mais, a quoi serviraient, en effet, ces quotes numériques, si à côté d'elles il n'y avait pas un figuré pour exprimer à quoi elles se rapportent?

Il est donc évident que le registre dont parle la loi serait insignifiant, n'aurait absolument aucun but s'il n'y avait en même temps un figuré du terrain, auquel se rapportent les quotes.

De sorte que je crois que la garantie que demande fort justement l'honorable Brunati est suffisamment exprimée par le paragraphe de la loi dont je viens de vous donner lecture.

Ajouter davantage ne serait pas concourir à la perfection de la loi, ce serait plutôt la compliquer. La loi doit établir des principes et éviter d'entrer dans des détails trop minutieux. Il faut laisser à l'administration l'étude des moyens les plus propres à remplir le but prescrit par la loi.

CAVALLINI. All'articolo 11 sta scritto: « Le norme ulteriori per la misura, ecc., saranno stabilite con apposito regolamento. »

Ora noi sappiamo che i regolamenti vengono approvati con due diverse disposizioni. Talvolta il regolamento è approvato da una semplice disposizione ministeriale e talvolta per mezzo di decreto reale, secondo l'importanza delle diverse materie.

L'importanza di stabilire le norme di cui si parla in quest'articolo è già dimostrata dall'onorevole deputato Menabrea, e quindi, a nome della Commissione, propongo che alle parole con *apposito regolamento* si aggiungano queste: *da approvarsi con decreto reale*.

RABBINI, commissario regio. Io accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 11 con l'aggiunta delle parole *da approvarsi con decreto reale*.

(La Camera approva.)

Il deputato Brunati proporrebbe l'aggiunta seguente all'articolo 11:

« Nell'addivenire alla ricognizione dei confini territoriali in contraddittorio dei rispettivi sindaci, si esaminerà la convenienza d'introdurre variazioni nella loro giacitura, onde eliminare le molte sporgenze e rientranze, e stabilire i perimetri in modo più sicuro e regolare e di più facile accertamento. »

Chiedo alla Camera se quest'aggiunta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Ha la parola il deputato Di Revel.

DI REVEL, relatore. Se chiesi la parola, non è certo per contrastare quanto viene proponendo un uomo di così meritata fama in quella materia tecnica di cui nel caso presente pare si tratti esclusivamente, ma per sostenere che non si debba inserire nella legge una disposizione che mi pare unicamente regolamentaria. È nell'interesse e nel dovere del Governo di far presente questa circostanza ai comuni; ma non è necessario che sia ciò nella legge inserito. Che cosa in sostanza si vuol dire? Che quando si procederà alla delimitazione, si veda modo di meglio determinare il confine, togliendo quei frastagli che talvolta esistono tra comune e comune; ma questa è una disposizione puramente amministrativa, una disposizione che interesserà che sia conosciuta dai comuni, ma che non ha che fare col catasto: l'operatore andrà in un comune per fare la delimitazione. È stabilito che questa operazione dovrà farsi in contraddittorio: ebbene vi prenderanno parte i rappresentanti dei comuni limitrofi; se andranno d'accordo sull'esistenza della linea territoriale, e allora non vi sarà questione alcuna, gli operatori determineranno l'operazione in quella conformità; o non andranno d'accordo sulla linea di confine, ed allora la parte che è in contestazione viene rappresentata, misurata e portata sulla mappa come in contestazione, servirà quanto meno per terminare la questione il conoscere ed avere rappresentato in figura la parte in contestazione. Ma in un'operazione che è già per se stessa così complicata, non introduciamo altre difficoltà di esecuzione. Quando si esaminerà la delimitazione dei territori, il Governo inviterà con una circolare i comuni a veder modo d'intendersi intorno ad una migliore rettificazione dei loro confini. Se vanno d'accordo si farà il verbale e si stabiliranno i limiti in modo inconcusso. Ma se non sono

d'accordo, la operazione del catasto non deve rimanere inceppata dal dissenso dei comuni; si porterà sulla mappa la frazione che è in contestazione: sarà quindi ben determinato quel che l'uno pretende e quel che l'altro nega, e forse sarà così agevolato il componimento della vertenza. Intanto non si reca alcun ritardo al proseguimento delle operazioni. Ma io credo che tali misure debbano essere lasciate ad altre disposizioni legislative ed al regolamento che stabilirà le norme per l'applicazione della legge.

BRUNATI. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Di Revel non dissento dal ritirare la mia proposizione, però desidererei che il signor commissario regio mi dicesse se veramente nel regolamento o nelle istruzioni che saranno diramate terrà conto di questo eccitamento che l'onorevole Di Revel propone sia fatto. Se una tale riserva sarà espressa nel regolamento, io ritirerò la proposizione che ho fatta, perchè vedo che in questa guisa si viene ad ottenere lo stesso scopo che io mi proponeva; ove poi questo non fosse, io dirò che è tanta l'importanza di regolarizzare le linee dei confini, che io stimerei che non possa essere fuori del caso di esprimerlo nella legge medesima.

Del resto, se il commissario regio ci verrà affermando che nel regolamento da approvarsi con decreto reale sarà espressa questa circostanza, io ritiro il mio emendamento.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho domandato la parola per far osservare al deputato Brunati che, ancorchè non sia espressa nel regolamento, l'osservazione fatta dall'onorevole conte di Revel è dessa una necessità a cui non si può sfuggire, poichè ognuno degli operatori obbligato di rilevare la mappa del comune non può evidentemente compiere il suo lavoro se non disegnando il contorno di questa mappa dopo aver disegnata la linea confinante.

Delle due cose l'una: o l'operatore troverà che non vi saranno questioni, che i comuni saranno d'accordo, e traccierà questa come traccia qualunque altra linea che sia nell'intero del territorio; o sorgeranno questioni, ed evidentemente egli dovrà tracciare quella linea che gli indica un comune e quella che gli indica l'altro, non potendo sceglierne una a suo piacimento.

Io non credo necessario che si metta un'espressa dichiarazione nel regolamento, che debbano essere rilevati i confini ed appianate le difficoltà; questa è una conseguenza naturale dell'operazione. Ciò che si dovrà inserire nel regolamento, appunto come diceva il conte di Revel, si è il modo di procedere nel caso che vi siano discussioni, e siccome il regolamento tende a che sia compiuta la mappa, naturalmente deve anche disporre perchè si compia la linea di contorno.

BRUNATI. La questione che si è sollevata è trattata sotto due aspetti: l'uno riflette le contestazioni che possono nascere circa i confini tra un comune ed un altro, l'altro riguarda l'opportunità di rettificare questi confini in occasione del rilevamento parcellare e della formazione del catasto. Quanto al primo, diceva opportunamente l'onorevole Brunati, che non è il caso di occuparsene: se nascono contraddizioni, i tribunali amministrativi, che sono competenti in questa materia, decideranno. Ma non è stata disconosciuta dal commissario regio l'opportunità di rettificare i confini tortuosi tra comuni e comuni; e sia egli che il ministro dei lavori pubblici e l'onorevole relatore della Commissione pare che credano che con una semplice convenzione potranno i comuni d'accordo fare tale rettificazione. Ora, a questo riguardo, io ho un dubbio assai grave; io non credo che un comune possa variare da se stesso i suoi confini, perchè la

circoscrizione dei comuni è riservata esclusivamente al potere legislativo.

Dunque una convenzione non potrà in nessun modo modificare questi confini, epperò si dovranno mantenere nelle mappe nuove le attuali irregolarità che tanto l'onorevole Brunati quanto il commissario regio crederebbero assai conveniente di fare scomparire.

Tanto è ciò vero, che anche nella legge comunale è detto all'articolo 117 che il Consiglio comunale è chiamato a dare parere sulle variazioni della circoscrizione del comune. Ora dunque, se il Consiglio comunale non è chiamato che a dar parere, non potrà mai nè deliberare in proposito, nè tanto meno fare una convenzione a questo riguardo la quale possa anche con decreto reale essere resa obbligatoria.

Epperò bisogna che questa facoltà di rettificare i confini territoriali di un comune sia accordata dalla legge, perchè altrimenti manca nel comune la facoltà di deliberare e manca nel Re la facoltà di provvedere con decreto reale che sanzioni queste deliberazioni.

Ciò stante, siccome è messa fuori di questione l'opportunità di rettificare questi confini tortuosi, non sarebbe inopportuno di fare un cenno qui che i comuni possono in questa occasione regolarizzare i loro confini, altrimenti avremo degli sconci gravissimi nelle mappe nuove, come li abbiamo nelle mappe attuali, ed il commissario regio sa sicuramente più di me che anche nelle provincie staccate dal ducato di Milano, ad una delle quali io appartengo, ove c'è il censo lombardo, fatto con quella perfezione di cui fece tanto elogio l'onorevole ministro dei lavori pubblici, vi sono nelle mappe, e precisamente nei confini territoriali, delle tortuosità tali che danno luogo a gravi difficoltà nel decifrare le vere linee divisionali sul terreno, ed appunto anche per tali cagioni sono occorsi degli errori nel rilevamento. Ciò prova quanto sia opportuno, anzi necessario che questi confini siano rettificati e che, come mi pare assai facile, lo siano con delle linee di compensazione ossia di conguaglio.

Amata dunque questa opportunità, pregherei gli onorevoli signori commissario regio e relatore a dirmi se veramente intendano che questo si possa fare veramente con un regolamento, o se non occorra piuttosto il metodo da me accennato.

HABBINI, commissario regio. Io concorro perfettamente coll'onorevole preopinante che con un regolamento approvato con decreto reale non si possa, allo stato attuale della nostra legislazione, autorizzare un comune a cambiare le sue linee di confine territoriale, ed io credo di non avere mai enunciato questa idea; ho detto: prima che si dia mano alla operazione delle misure comunali, s'inviteranno i comuni a procedere alla definizione di tutte le contestazioni che possono essere vertenti circa i loro confini territoriali, e a proporre quelle correzioni dei loro confini che possono credere convenienti; ma in che modo? Coi modi stabiliti dalle vigenti leggi.

Ora su questo punto noi siamo perfettamente d'accordo, e la questione sta sempre nel vedere se nella legge del catasto si debba introdurre un articolo col quale, annullati gli attuali procedimenti sanciti per ottenere la rettificazione dei confini, si stabilisca che i comuni siano autorizzati a determinarli con procedimenti che verrebbero concretati.

Di questa questione si è lungamente occupata la Camera all'epoca della discussione degli articoli 6 e 7, e mi sembra che sia concorsa nel pensiero che in una legge catastale di puro accertamento non convenisse introdurre un elemento eterogeneo alle operazioni censuarie.

Egli è perciò che, nel mentre sta ferma la dichiarazione che per parte del Governo io feci alla Camera, che sarà questo invito fatto ai comuni, di rettificare quelli tra i loro confini che sono soverchiamente tortuosi, sta per contro che nella legge catastale non si possa introdurre questa facoltà, distruggendo l'attuale sistema che regge questa parte della nostra legge comunale.

Quanto poi alla conservazione dei limiti, ho già risposto più volte che vi si provvederà nel modo il più assoluto, e sarà tanto più assoluto dietro le prescrizioni dell'articolo 4, il quale ci riconduce sempre a somministrarci i mezzi onde conservare i confini non solo tra possessore e possessore, ma ben anco da comune a comune.

PRESIDENTE. Il deputato Brunati mantiene la sua proposta?

BRUNATI. Io la ritiro con che sia assicurato che nel regolamento da sancirsi per decreto reale sarà inserito l'obbligo di aggiungere alle mappe il libro figurato.

Quanto alla seconda parte, cioè quanto ai confini, io non aggiungerò altre parole dopo quanto disse l'onorevole deputato Pernati.

PRESIDENTE. Mi pare che le dichiarazioni risultino dalle cose dette dal commissario regio.

RABBINI, commissario regio. Queste dichiarazioni risultano ancora dall'allegato B che si trova unito alla relazione del deputato di Revel, al quale allegato va unito un modulo del quale diedi visione all'onorevole deputato Brunati, e che spiega il modo in cui s'intende di conservare questi confini. Ora io non credo che il Governo voglia cambiare di opinione da oggi a domani in questa materia che non ha nulla a che fare colla politica, ond'è che si può essere sicuri che le dichiarazioni in proposito fatte saranno pienamente adempite.

PRESIDENTE. Essendo state ritirate tutte le proposte...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Risponderò ad una osservazione fatta dall'onorevole Pernati. Egli disse aver io espressa l'opinione che dovesse essere in facoltà dei comuni d'intendersi sulla modificazione dei loro confini. Ciò non è; io ho detto solo che quanto venne prescritto dalla legge ora discussa darà le basi sicure per venire a quella definitiva regolarizzazione dei confini che si troverà la più opportuna, ed appunto per questo dissi che, quando vi fosse incertezza (la quale può derivare da due motivi: o perchè veramente vi siano antiche questioni tra comune e comune, per non essere ben determinato un confine; o perchè sia di reciproco interesse di comuni limitrofi sostituire alle attuali altre linee di confine), in qualunque di questi casi il perito che sarà chiamato a rilevare le mappe stabilirà queste linee o incerte o contese o proposte, e fornirà così i dati occorrenti per una matura decisione; ma non ho mai allegato che la cosa si debba decidere sul momento.

Osservai ancora non esservi bisogno di aggiungere altro per avere la base materiale su cui fondare la definitiva determinazione dei comuni.

Quanto poi all'aver io lodato il censo di Lombardia, torno a dire che lo loderò sempre moltissimo e che lo preferisco, pella semplicità grande e sicurezza dei suoi principii e pelli'ecceellenza dei suoi effetti, a qualunque censimento intrapreso con grande apparato di dottrine, ma che risponda male in pratica, come, per esempio, quello di Francia, sul quale, dopo avere questionato per quarant'anni, si muove dubbio se non sia meglio tornare da capo. Questa è la ragione per cui ho lodato il censo milanese, ma non ho mai mostrato di essere tra quelli che non riconoscano i migliora-

menti che si possono e si debbono adottare nell'applicarlo al di d'oggi ad altri paesi.

Quanto poi ai dubbi che lasciarono i confini di alcuni comuni in quel censimento, se egli ne ha esaminata la storia, avrà veduto che la Giunta aveva facoltà di modificare i confini a suo giudizio, ma che non ne usava se non con grande discrezione, volendo, per quanto era possibile, che i comuni si accomodassero fra loro; e quando vedeva i comuni fermi nel conservare ciascuno il suo, ha ceduto, forse troppo facilmente, e ha lasciato sussistere quelle irregolarità di cui egli si lagna.

PERNATI. Ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che ha ritirato la sua proposta.

PERNATI. Il signor ministro ha supposto una cosa che non ho detto. Io ho detto che pareva che il commissario regio, il relatore ed il signor ministro fossero d'accordo, prima di tutto nel trovare l'opportunità di rettificare i confini tortuosi, ed in secondo luogo che questo si possa fare con una convenzione fra i comuni; conchiusi però quelle mie parole chiedendo al commissario regio che mi spiegasse la sua intenzione. Io dunque non ho voluto attribuire al signor ministro un pensiero non suo, e meno ancora andare più in là, come egli asserisce aver io detto. Non ammetto poi di aver voluto fare la critica del censo milanese o respingere gli elogi che egli ne ha fatto. Essendo in una provincia dove esiste quel censo, e conoscendolo per quanto lo può conoscere una persona che non è tecnica, sono ben disposto a fare giustizia al censo milanese e ne faccio grandissimi elogi. Io ho detto solamente che se nel censo milanese, il quale è pur tanto perfetto, s'incontrano degl'inconvenienti, noi potendo fare una cosa più perfetta, dovevamo cercare di farla, ma era ben lontano dal voler fare la critica di quel censo in senso generale, o voler contraddire agli elogi che il signor ministro ne ha fatto.

PRESIDENTE. « *Delle stime. Art. 12.* La rendita netta sarà determinata mediante la stima censuaria dei fabbricati e dei beni rurali. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« *Art. 13.* Si riterrà come fabbricato qualunque costruzione fissa al terreno o immediatamente o nei modi contemplati nell'articolo 400 del Codice civile. »

« Saranno però compresi in estimo i mulini, i bagni ed ogni altra fabbrica natante, ancorchè non trovansi sulla riva un edificio espressamente destinato pel loro servizio. »

Il deputato Michelini propone un emendamento di redazione che consisterebbe nel sopprimere dopo *Codice civile* le parole *saranno però compresi in estimo* ed aggiungere *oltre i mulini, ecc.*

La Commissione lo ha già accettato; il signor commissario regio lo accetta egli pure?

RABBINI, commissario regio. Sì, accetto.

PRESIDENTE. La redazione sarebbe dunque così:

« Si riterrà come fabbricato qualunque costruzione fissa al terreno o immediatamente o nei modi contemplati nell'articolo 400 del Codice civile, oltre i mulini, i bagni ed ogni altra fabbrica natante, ancorchè non trovansi sulla riva un edificio espressamente destinato pel loro servizio. »

Essendo accettato, se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti in questi termini.

(La Camera approva.)

« *Art. 14.* L'estimo dei fabbricati esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai fitti comuni rag-

guagliati per un periodo di anni da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro destinazione, consistenza, condizione e situazione economica e fatta deduzione di una quota rappresentante le spese di manutenzione e riparazione, i fitti perduti, l'ordinario deperimento ed i danni contingibili per infortuni, come sarà stabilito da apposita legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. Si stimeranno i fabbricati delle città e dei borghi e dei villaggi considerevoli, dividendoli in categorie ed in classi, le prime desunte dalla situazione più o meno favorevole di quelli, le seconde dalla speciale loro destinazione e condizione intrinseca.

« La tariffa di rendita assegnata all'unità superficiale di ciascuna categoria e classe dei fabbricati verrà applicata a ciascun fabbricato ed a ciascuna parte di esso in ragione della superficie di ciascun piano. »

(La Camera approva.)

« Art. 16. I fabbricati dei villaggi di minore importanza, quelli isolati o raccolti in piccolo numero, gli opifici ed i ponti saranno stimati individualmente. »

RABBINI, *commissario regio*. Quest'articolo il quale comprende il modo di stimare una parte di fabbricati o beni diversi, quali sono i ponti, può lasciare qualche dubbio che si voglia poi obbligare i periti estimatori del Governo a procedere all'estimo di tutti i ponti che si possono trovare in un comune.

Veramente lo scopo di quest'articolo è quello d'indicare il modo con cui abbiano ad estimarsi i ponti, quelli però che possono avere qualche reddito. Per meglio esprimere questo pensiero, e per non lasciare il dubbio che si vogliano poi stimare tutti i ponti interni che trovar si possono in un comune, sembra che si potrebbe adottare, come proporrei alla Camera, il seguente emendamento :

« I fabbricati dei villaggi di minore importanza, gli opifici, non che i ponti e le strade soggetti a pedaggio, saranno stimati individualmente. »

Io credo che la Camera vorrà adottare questa dizione la quale meglio corrisponde al pensiero e agli sviluppi che abbiamo dato a quest'articolo nell'epoca della discussione di questa legge. Io la propongo e spero che la Commissione vorrà pure accettarla.

DI REVEL, *relatore*. La Commissione accetta.

PERNATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PERNATI. Io non credo che si possa ammettere che i ponti e le strade soggetti a pedaggio, debbano far parte della stima censuaria, ed essere quindi sottoposti al pagamento dell'imposta fondiaria. La base dell'imposta fondiaria è necessariamente la produzione di un dato fondo ; un fondo per essere censito bisogna che sia produttivo per sè, che produca dei frutti naturali.

Voci. E le case e i fabbricati ?

PERNATI. Dico che voi censite un fondo perchè produce, censite, ad esempio, un prato perchè produce del fieno, censite una casa perchè produce un reddito, e così dicasi degli opifici. Si osserva che un ponte, una strada soggetti a pedaggio producono anch'essi un reddito, ma lo producono per la loro natura, per loro virtù propria.

Voci. E un fabbricato ?

PERNATI. Producono unicamente, perchè la legge ha permesso di riscuotere un pedaggio, ma può dirsi che questo pedaggio sia un frutto del ponte ? No certamente ; il pedaggio è una mera concessione della legge, dunque non ha niente che fare colla rendita di un fabbricato, e senza un titolo

speciale, ossia la legge, il proprietario non avrebbe alcuna rendita, e così non vi ha nulla su cui possa cadere l'imposta.

Si dirà che il pedaggio è annesso ad una proprietà stabile, e che perciò si assoggetta lo stabile alla imposta.

Ma qui debbo osservare che ciò è vero se si tratta di ponti fissi, od anche di ponti di barche o porti.

Infatti l'articolo 400 del Codice civile dice : sono pure immobili per loro natura i mulini ed altre usine fissi su pilastri o formanti parti di edificio.

Sono eziandio riputati immobili i mulini, bagni ed ogni altra fabbrica natante, qualora per l'esercizio di essi siano e debbano essere fissamente assicurati alla riva col mezzo di catene o cordaggi, e trovansi in sulla riva un edificio espressamente destinato pel servizio degli stessi mulini e fabbriche. Ma se si tratta di una barca, come sarebbe quella che esiste presso il Valentino, la quale non è fissata alla riva, ma passa da una parte all'altra trasportando i prigionieri, non può essere purificata agli edifici di cui all'articolo 400 del Codice. E se tuttavia gode di un pedaggio, voi dovrete tassarla come una imposta fondiaria, come il ponte o porto natante, e ciò contro il vostro principio, perchè la barca non è un immobile.

Il commissario regio va più oltre, e vorrebbe col suo emendamento, ammesso dalla Commissione, sottoporre a censo ed a tributo anche le strade soggette a pedaggio.

Ora, se si dice in genere *strade soggette a pedaggio*, tutte le strade ferrate esigono un pedaggio, e così dovrebbero tutte essere perciò censite ; ma io trovo nell'articolo 25 « le terre salifere, le saline e gli stagni di acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze, ed i canali maestri colle loro sponde, siano questi destinati alla navigazione, alla irrigazione o a dar moto agli opifici, saranno, per la superficie da loro occupata, equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano. »

Ciò posto, se il terreno di queste strade ferrate è già soggetto, per l'articolo 25, ad un'imposta in ragione della sua superficie, come potrete sottoporlo ad un'altra imposta pel medesimo titolo, cioè come stabile in ragione del pedaggio, in ragione del profitto che producono ?

Io non so come vogliate sottoporre ad un'imposta fondiaria doppia le strade ferrate ; se non intendete di sottoporvele in forza di quest'articolo che discutiamo ora, mi pare che si commetta ingiustizia a fronte di quanto volete fare pei ponti e pei porti, giacchè in amendue i casi vi ha la stessa ragione, quella cioè del pedaggio. Ed infatti tutti sanno che il prodotto delle strade ferrate, e me ne appello, se occorresse, al signor ministro dei lavori pubblici, che il corrispettivo che pagano i viaggiatori percorrendo sulle strade ferrate si compone di due elementi, dell'elemento detto *pedaggio* e di quello detto *trasporto* ; il *trasporto* rappresenta la spesa di esercizio delle strade, il *pedaggio* è la somma che è autorizzato l'esercente a percepire per rimborsarsi degli interessi annui del capitale e pel fondo di ammortizzazione del capitale medesimo.

Dunque è perfettamente un vero pedaggio che si paga sulle strade ferrate, eguale a quello che si percepisce per un ponte, e la strada ed il ponte dovrebbero essere pareggiati nell'imposta.

In conclusione, come vedete, pella sua natura intima il pedaggio non è per nulla il prodotto di una proprietà stabile, non è altro che una concessione fatta dalla legge di percepire una vera imposta sul transito, la quale è destinata a far fronte agli interessi ed all'ammortizzazione del capitale speso nella costruzione del ponte o della strada. Dunque questo prodotto non ha nulla che fare con quello naturale di un fondo od ar-

tificiale di un opificio; è un prodotto di genere tutto affatto diverso.

Per questi motivi adunque io credo che non si possa accettare la redazione proposta dall'onorevole commissario regio, che cioè un ponte ed una strada soggetti a pedaggio debbano andare sottoposti a censo.

Qualora poi si volesse sostenere che il pedaggio di un ponte o di una strada debba essere sottoposto a censo, allora dirò che bisognerebbe estendere il medesimo trattamento a tutti i pedaggi indistintamente, epperò anche a quello che si esige sopra una strada ferrata, perchè il pedaggio è sempre stabilito per un medesimo principio, che è quello del servizio dell'interesse e del rimborso del capitale speso nell'opera su cui si esige il pedaggio medesimo.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

MABINI, commissario regio. Io pregherei la Camera di voler osservare che la legge che si sta discutendo riguarda l'accertamento di tutti indistintamente i beni fondi e la determinazione della loro rendita netta. Ora la prima questione consiste nel vedere e decidere se un ponte o una strada con pedaggio possano essere considerati come beni fondi. Io credo che non possa essere questione di questo, tanto più che la Camera, penetrata dei principii che hanno regolata questa legge, e delle ragioni addotte dall'onorevole relatore, adottò nell'articolo 13 che dovessero nel catasto essere anche compresi quegli opifici che dall'articolo 400 del Codice civile non sarebbero dichiarati beni stabili.

La rendita netta, è detto all'articolo 12, sarà determinata mediante la stima censuaria.

Ora, dovendo determinare la rendita netta mediante la stima censuaria, si dovrà certamente stabilire le basi su cui debba fondarsi il criterio per procedere a codesta stima.

Io convengo che, finchè si tratta di fabbricati che producono direttamente, e finchè si tratta di terreni produttivi, allorchè, dico, base sostanziale è l'affitto da una parte, è il prodotto in derrate dall'altra, non vi può essere la menoma difficoltà nello stabilire la base per la stima censuaria, questo è chiaro; ma vi sono altri beni che pure noi dobbiamo censire ed stimare, e che veramente non avrebbero un prodotto diretto, quali sono le strade ferrate, qual è il suolo sul quale scorre l'acqua dei canali, quali sono ancora gli altri beni indicati negli articoli 19, 25 al 27 di questa legge.

Determinato che i ponti e le strade in genere siano da considerarsi come beni stabili sottoposti al censo, noi dobbiamo accennare i segni caratteristici onde si distinguono quelli che devono comprendersi nella stima da quelli che non devono essere compresi.

A questi ultimi provvede l'articolo 28, ai primi restava a provvedere ed indicare quale fosse il segno caratteristico, onde si conoscessero dagli altri, e l'elemento sul quale doveva essere basata la loro stima.

Questi dati non si possono dedurre altrimenti che sul prodotto che il proprietario di tali beni ricava dal pedaggio che corrisponde all'affitto che si ricava dai fabbricati.

Io dunque, senza estendermi in maggiori sviluppi su quest'articolo, credo che o bisognerebbe commettere una ingiustizia togliendo dall'estimo e dal catasto dei beni imponibili i ponti e le strade suddette, o se volete allibrarli, non altrimenti si può in ciò riuscire, salvochè coll'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farina.

FARINA. Non mi pare che le osservazioni fatte dal commissario regio rispondano alle obiezioni che, a mio senso, opportunamente muoveva or ora l'onorevole deputato Per-

nati. Io non concepisco altra rendita se non quella che dipende da frutti naturali o da frutti civili; e sotto quest'aspetto intendo che sia censita la strada pei frutti naturali che potrebbe rendere allorchè fosse messa a coltura. Ma quando si viene a pretendere di stabilire un'imposta sopra un pedaggio, si viene assolutamente a mettere un'imposta sopra un'altra; poichè, si esamini fin che si vuole la natura di un pedaggio, non potrà mai caratterizzarsi in altro modo che come un'imposta, e su questa si viene a percepire un diritto, si viene conseguentemente a riscuotere un'imposta sopra il prodotto di un'altra.

Del resto io non credo che fra il censimento delle strade ferrate e quello dei pedaggi esista quella ragione di parità che l'onorevole commissario regio ha creduto trovarvi, perchè, se parità vi fosse realmente, non si dovrebbe più dedurre l'estimo dal prodotto presumibile della sola area occupata dalla strada, ma bensì da tutto il reddito della medesima, come appunto si viene a censire tutto il reddito di un pedaggio. Conseguentemente questa ragione di parità, invece di militare in favore del signor commissario, milita precisamente contro di lui.

Io non vedo poi che diversità vi sia tra il diritto cioè che ha il comune e la provincia d'imporre un pedaggio, e il diritto d'imporre in altro modo, con centesimi addizionali sull'imposta diretta, per esempio, i contribuenti del suo territorio: nell'un caso e nell'altro ripeto che è nella generale persuasione delle genti che il diritto pagato costituisce una imposta; ed il percepire un'imposta sovra un'altra imposta mi pare un sistema affatto erroneo e quale non è ammesso in nessun paese.

A maggiore schiarimento di questa questione devo soggiungere che, essendosi presentato questo caso in un grosso pedaggio che si percepisce da una provincia dello Stato, questa, dopo una lunga discussione, fu esentata dal pagare il diritto che si pretendeva sul diritto del pedaggio, appunto perchè venne stabilito che il pedaggio, sebbene costituisse un reddito per la provincia, era tuttavia un reddito dipendente da una vera imposta, e che, siccome non si percepiva imposta sui centesimi addizionali che la provincia percepiva sui terreni, così non era giusto di percepirne uno sui pedaggi che la provincia imponeva a quelli che transitavano per il suo ponte.

Per questi motivi io ritengo che, se si vuol tenere un sistema uniforme nella catastazione; se non si vogliono imporre imposte sul prodotto di altre imposte, non si possa in alcun modo prendere per base del censimento il prodotto del pedaggio, ma semplicemente tutt'al più l'occupazione del terreno ed area che verrebbe fatta dal ponte o dalla strada sulla quale il pedaggio esiste.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io riconosco la giustezza ed anche la finezza dell'osservazione fatta dal deputato Pernati e sostenuta dal deputato Farina; ma, riguardando la questione sotto un altro aspetto, non posso a meno di approvare la locuzione introdotta nel principio della legge, la quale diceva: « Saranno stimati i ponti. »

I ponti di lor natura, come osserva il deputato Pernati, non danno rendita alcuna, nemmeno pel suolo su cui sono eretti, perchè stanno al di sopra dell'acqua. Dunque l'unico criterio per tassarli sarebbe quello della rendita che si potrebbe ricavare da un pedaggio che fosse su di essi stabilito.

Ma allora è da avvertire che, se si vogliono censire i ponti soggetti a pedaggio, bisogna poi censire il pedaggio in qualunque altro sito sia attivato. Qui dunque sostanzialmente si

tratta della questione se un pedaggio qualunque debba o no sottoporsi al censo: la questione così posta è semplicissima.

L'obbiezione che si fa, cioè che in tal guisa si mette una imposta sopra un'altra, non mi par giusta, perchè in questo caso il censo s'impone a chi gode il pedaggio, non a chi lo paga. Il pedaggio è una imposta che si paga da chi passa sopra un dato ponte o sopra una strada, ma non è certamente una imposta per chi lo riscuote; per conseguenza non si può dire che il censo messo su di un pedaggio sia una imposta messa su di un'altra imposta. Farò poi ancora osservare che un motivo ragionevole per imporre i pedaggi sarebbe questo. Generalmente la legge non assoggetta al censo le strade, o, se le comprende nel censo, non le sottopone ad imposta, questa è la regola generale. Quali eccezioni si fanno? Si eccettuano le strade ferrate. Queste pagano l'imposta perchè hanno occupato un terreno già soggetto all'imposta, e la pagano come se quel terreno fosse di prima classe.

MICHELINI G. B. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Adunque le strade ferrate soggiacciono all'imposta prediale, mentre tutte le altre ne vanno esenti.

Avvi ora giustizia di escluderle tutte e così anche quelle che per compenso delle spese di costruzione o di manutenzione ottennero di potervi stabilire un pedaggio? Non pare: queste strade o questi ponti che hanno ottenuto la facoltà di mettere il pedaggio sono in condizione assai migliore di tutte le altre che non hanno questo diritto di pedaggio. Ecco perchè si può portare il pedaggio in censo. Come dico, la questione sarà sempre questa: se si debbano o non si debbano introdurre in censo i pedaggi, perchè quanto alle strade ferrate esse pagano la loro imposta pel terreno che hanno occupato, ed ogni altra imposta di cui si volesse gravarle non porterebbe sul censo, ma sarebbe sull'industria che esercitano le società che ne hanno ottenuta la concessione. Ed è per questo che in Francia si è fatta la distinzione del transito dal pedaggio sulle strade ferrate; la si è fatta appunto per ciò che sul transito non si paga imposta, e si paga invece una tassa del 10 per cento sul pedaggio; ma questa non è imposta prediale. Anche in Francia il censo sulle strade ferrate si limita ad esigere quanto dovrebbe pagare il terreno se fosse lasciato all'agricoltura.

Riassumendo: le strade ordinarie e i ponti non pagheranno imposta per regola generale; pagheranno imposta quelle cui è concesso un pedaggio. Le strade ferrate pagheranno imposta per il terreno occupato e per le fabbriche attinenti; ma non pagheranno in censo altra imposta. Ogni altro carico di cui si volessero gravare sarà indipendente dal censo.

FARINA P. Confesso che le osservazioni fatte testè dal signor ministro non mi hanno punto convinto della ragionevolezza della sua tesi.

Egli diceva: non è vero che sia questa un'imposta sopra una imposta, perchè chi percepisce l'imposta non è quegli che la paga. Ma è agevole rispondere che nei comuni chi percepisce l'imposta dei centesimi addizionali alle imposte dirette parimenti è il comune; chi la paga sono i contribuenti. Per parità di ragione adunque si dovrà stabilire un'imposta sui centesimi addizionali, perchè è il comune che li percepisce e i contribuenti che li pagano. Vede dunque il signor ministro che questa ragione non giustifica il suo assunto. Ma il ministro soggiunge: nelle strade ferrate abbiamo censito un terreno perchè questo esisteva. Qui invece non ci sarebbe che l'acqua; ma l'acqua non si può censire, conseguentemente calcoliamo il pedaggio. Questa a me sembra una vera sottigliezza.

Prima di tutto non tutte le acque vanno esenti da censo, mentre abbiamo sentito or ora che si censiscono i canali, sicchè possiamo rispondere: si censisca quella parte di canale cui il ponte sovrasta, ma non si prenda per base del censimento il prodotto in pedaggio del ponte intero.

Del resto sembra a me che in materia d'imposta si debba, per procedere razionalmente, partire dal risultato.

Ora, se noi poniamo a confronto il risultato di un'imposta stabilita sul terreno di una strada ferrata e quello che si percepisce su tutto il pedaggio di un ponte, troviamo una proporzione enorme, perchè l'imposta calcolata sul prodotto che darebbe la strada ferrata come terreno non equivarrebbe che ad una piccolissima frazione del reddito della strada, non tenendosi in tal caso verun conto del vistosissimo capitale impiegato nella costruzione della strada medesima; mentre invece, basando l'imposta sul pedaggio, si tien conto non soltanto dell'area occupata, ma ben anco di tutto il capitale impiegato nella costruzione del ponte, gli interessi del quale vengono per lo più assai abbondantemente dal pedaggio rappresentati.

Egli è quindi evidente che nei due casi si è adottato un sistema tutt'affatto differente. Infatti nella strada non si è calcolato il vero reddito della medesima, ma bensì quello che frutterebbe il terreno concesso all'agricoltura; quando invece, trattandosi di censire un pedaggio, se ne calcolò l'intero prodotto, sebbene, ove si trattasse di un ponte e per entrambi i casi si dovesse adottare un'identica base di censimento, bisognerebbe concludere che pochissimo o nulla si dovrebbe imporre, appunto perchè nulla per sé frutterebbe l'acqua alla quale il ponte è sovrapposto.

Io credo per conseguenza che il paragone non sussista, e che gli argomenti che si sono adottati non giustificino la tesi sostenuta dal Ministero, ma anzi ne dimostrino l'erroneità.

Quindi appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Pernaati.

MICHELINI G. B. Sembra anche a me non doversi accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole commissario regio.

Il signor ministro dei lavori pubblici, rispondendo alle obiezioni messe in campo dai deputati Pernaati e Farina, avvertiva non trattarsi qui d'imporre un tributo sopra un altro tributo, ma bensì sopra una rendita, chè tale è il pedaggio per chi lo riceve, sebbene possa essere un tributo per chi lo paga.

Ebbene io lo ammetto; ma ad ogni modo questa rendita deve essere colpita dall'imposta sopra l'industria ed il commercio; e se noi la colpiamo con questa legge, temo avvenga che una sola industria sia colpita da due specie di contribuzioni.

Non dobbiamo dimenticare che noi facciamo una legge per l'imposta prediale, la quale deve essere posta sulla terra e sugli altri immobili. Ma quando la terra è un piccolo accessorio dell'industria totale, allora questa tale industria deve essere colpita dalla legge che ho detto.

DI REVEL, relatore. La proposta fatta dall'onorevole Pernaati, alla quale si accostarono gli onorevoli Farina Paolo e Michelini Giovanni Battista, tenderebbe ad escludere dall'estimo i ponti soggetti a pedaggio, ed i pedaggi ancora che non fossero applicati a ponti.

Credo che a questo riguardo si potrebbe produrre una questione pregiudiziale, ed è che siffatta proposizione è già stata definita nell'articolo 13, nel quale è detto che saranno compresi in estimo i mulini, i bagni ed ogni altra fabbrica nante, ancorchè non trovansi sulla riva un edificio espressamente destinato pel loro servizio.

Evidentemente nelle fabbriche natanti noi comprendiamo i porti, comprendiamo i ponti in barche; dunque, quando li comprendiamo in estimo ed abbiamo già deciso che debbano essere stimati, non si tratta più qui d'altro che di esprimere maggiormente la cosa.

Sotto la denominazione di ponti si comprendono due specie: il ponte stabile, costruito od in legname od in muratura od in altra materia dura, ed il ponte natante. Ma egualmente io dico: siano di una natura o di un'altra, rientrano evidentemente nel disposto dell'articolo 15, nel quale abbiamo sanzionato il principio che i ponti debbano essere stimati.

Ora, posta questa base, quale è il raziocinio di cui bisogna usare per venire a determinarne la rendita? Qui non si dice ancora come saranno stimati; si dice soltanto che dovranno esserlo isolatamente, cioè non per parificazione, ma sibbene in ragione della rendita che ciascuno di essi frutta.

Ma si disse che i ponti per se stessi non sono produttivi, che non hanno una rendita naturale, che non hanno nemmeno una rendita civile. Io invece sostengo che sono realmente produttivi.

Si dice che non lo sono altrimenti che per legge; ma io pongo un esempio in cui vi è un ponte produttivo, ed ove la legge non interviene a dichiararlo tale. Supponete che un privato sopra sul suo fondo una strada, per cui si abbia un più comodo e più sicuro accesso da un punto all'altro di un comune o di una provincia. A questo privato nessuno può contendere il diritto di dire: chi vuol usare della mia strada, paghi un diritto quale io intendo di stabilirlo.

Dunque costituisce veramente un reddito per fatto proprio sopra una strada di sua proprietà, per la quale è giusto che paghi un censo, perchè ne ritrae veramente un reddito.

Se in generale i pedaggi non si concedono che in vigore di legge, è perchè per lo più sono stabiliti sopra strade comunali o provinciali od anche regie, oppure sono stati fatti per consorzio, in cui si vuole l'intervento del Governo per assicurare la riscossione del prodotto che si ripromettono i costruttori della strada medesima.

Del resto già fu osservato a quanto diceva l'onorevole Pernati che, se i ponti non danno per se stessi una rendita naturale, nemmeno un fabbricato non dà una rendita naturale, inquantochè, se produce, si è perchè vi ha chi va ad occuparlo; così il ponte dà una rendita in quanto che vi ha chi lo attraversa per recarsi da un punto all'altro.

Io non ammetto poi nemmeno l'opinione posta innanzi dall'onorevole Farina, che qui si tratterebbe di imporre una tassa sopra una tassa. Ma, quand'anche fosse vero questo principio, io non credo che vi sarebbe difficoltà ad accettarlo.

Si supponga, per esempio, un comune il quale possieda beni propri. Ebbene esso paga le contribuzioni al Governo, paga le sovrimposte alla provincia, paga le sovrimposte locali a se stesso. Ma, direte, si impone sul proprio reddito, e sta; è una sovrimposta necessaria per ripartire le contribuzioni locali.

Io pertanto non saprei trovare ragione per cui i ponti che sono soggetti a pedaggio non debbano essere sottoposti ad un diritto come tutte le altre proprietà stabili.

Quando verremo alla questione delle strade ferrate, allora si svolgeranno i motivi per cui non si è creduto di proporre che la stima ne fosse desunta dal loro reddito, ma si è venuto dal terreno dalle medesime occupato.

Intanto io credo di dover mantenere il principio emesso dalla Commissione, che non è stato che maggiormente svolto dall'emendamento proposto dal commissario del Governo.

In nome della Commissione, dico, credo di dover sostenere la proposta di conservare un estimo, di stabilire che siano censiti i pedaggi, sia che essi siano annessi ad un ponte, sia che siano isolati con barriere, perchè questa è realmente una rendita desunta dal fondo; se non lo è direttamente dal prodotto naturale del fondo, sarà da un prodotto che si può dire industriale, come sarebbe quello di un fabbricato che io erigo onde introdurre un opificio, oppure affittarlo altrimenti per alloggi. Non sono questi redditi naturali, sono redditi procedenti da una speculazione, da una industria, ma non c'è ragione per diversificare gli uni dagli altri. Quindi, a nome della Commissione, io insisto per il mantenimento dell'articolo coll'aggiunta del commissario regio, e perchè sia respinto il proposto emendamento dell'onorevole Pernati.

FARINA P. L'onorevole relatore, per sostenere che si debba censire il diritto di pedaggio, ha creduto di doverlo paragonare al reddito dei mulini natanti o dei bagni particolari. Io non credo che questa parità sussista. Infatti è libero a ciascuno di servirsi di un mulino piuttosto che di un altro. Ciascuno può valersi di un bagno o no; ma, quanto alle vie di comunicazione le quali sono di *diritto pubblico*, quando l'esercizio di questo diritto di ognuno si sottopone ad un pagamento, è evidente che si crea un'imposta, e non si esercita un diritto di proprietà.

Ciò è tanto vero che non puoi immaginare pedaggio senza che vi si congiunga l'idea di monopolio per la effettuazione del transito, senza del quale il diritto di pedaggio verrebbe assai frequentemente fraudato, o si costituirebbero concorrenze private per effettuare il tragitto a miglior mercato.

Ciò premesso, basta questa idea di monopolio costituito per legge per escludere ogni parità coi diritti di proprietà dei privati, nei quali la concorrenza non è mai esclusa.

Non so poi come l'onorevole deputato Di Revel dicesse che il comune quando impone un pedaggio impone se stesso; o, per meglio dire, non so come questa ragione valga a far sì che il pedaggio non si debba considerare come un'imposta. Io chieggo se vi sia alcun libro che tratti di questa materia che abbia mai considerati i pedaggi altrimenti che come una imposta, o li abbia invece considerati come il prodotto di una coltivazione, come una rendita industriale, come il prodotto di un opificio o di una fabbricazione qualunque, la quale dia un reddito più o meno considerevole?

Io quindi non veggo come si possa considerare il pedaggio come un reddito, quando necessariamente è un'imposta che è forzato a pagare chi, per prevalersi di ciò che è di diritto pubblico, le strade cioè, le comunicazioni, è obbligato a sottostare al pagamento di un diritto dalla pubblica autorità determinato.

Non so poi concepire come in un catasto, in cui la base principale deve essere la perequazione, si venga a stabilire che le strade ferrate pagheranno semplicemente per il reddito che darebbe il suolo sul quale sono collocate quando venisse concesso all'ordinaria coltura, e per il pedaggio sul ponte invece, gettato sopra un'acqua che frutta nulla per sé, si voglia calcolare tutto il reddito del ponte medesimo. Io credo che vi sia una tale enorme sproporzione fra il censimento del pedaggio di un ponte, e il censimento semplicemente del suolo su cui sta la strada ferrata, che nessuna fittizia ragione si possa immaginare per giustificare una disparità così enorme, e che essa debba cadere davanti alla massima della proporzionale eguaglianza fra i contribuenti, prescritta dallo Statuto, che è la più giusta, la più incontestabile, la più certa che possa darsi in materia di catasto, che

appunto si vuole fare per quella stabilire sulle basi più eque e giuste che sia possibile.

La mia coscienza quindi ripugna ad una disposizione per la quale, mentre da una parte non vedo censito che quanto frutterebbe il suolo, prodotto che, in confronto del reddito della strada, è sempre minimo, trovo ingiusto che dall'altra si voglia poi censire il pedaggio di un ponte che costituisce tutto il reddito del ponte medesimo.

O si vuole guardare al reddito netto effettivo attuale della cosa censita, e allora le strade devono essere censite sul loro reddito netto; o si vuol guardare a quello che renderebbero quando non avessero l'impiego attuale, e allora sta che la strada ferrata sia censita sulla base del reddito che darebbe il terreno su cui è costruita, quando fosse coltivato a coltura ordinaria, ma anche il pedaggio del ponte deve seguire la stessa legge, e quindi non deve essere censito che ben poco, perchè l'area sulla quale è posto non darebbe pressochè alcun prodotto.

I casi sono identici: il principio che all'uno si applica deve anche all'altro adattarsi, altrimenti stabiliremo una diversità lesiva in sommo grado della perequazione e della giustizia che deve reggere le contribuzioni tutte e specialmente quella che si basa sul prodotto territoriale.

Io non credo che le risposte che furono date abbiano punto giustificata la novità che si vuole introdurre in questa legge; prego quindi la Camera a respingerla.

HABBINI, commissario regio. Io credo che la Camera sarà convinta della necessità che questi ponti sieno o in un modo o nell'altro censiti, qualunque debba essere la base dell'estimo, perchè altrimenti si commetterebbe una patente ingiustizia.

Prego la Camera a voler riflettere un momento su questo incidente che tutti i giorni si verifica; vi sono due comuni contigui, dei quali l'uno è provvisto per attraversare un fiume di un ponte stabile con pedaggio, e questo, secondo l'opinione degli onorevoli Parnati e Farina, non sarebbe imposto; il comune contiguo invece avrebbe una chiatta, un ponte volante, ecc., e questo sarebbe imposto, perchè, a termini dell'articolo 13, quest'edifizio sarebbe espressamente compreso nell'estimo.

Voi vedete adunque, o signori, che vi sarebbero due proprietà di eguale reddito, delle quali l'una è imposta e l'altra no. Per parità di trattamento, e perchè il catasto comprenda veramente tutti i beni fondi, e ne esprima la vera rendita netta, ella è cosa indispensabile che i ponti e le strade accennate nel proposto emendamento, sieno compresi nell'estimo censuario.

Ora si tratta della base della stima, ed a questo riguardo io devo confessare che, come ho già sopra accennato, la base ossia l'elemento primo onde si desume poi il reddito di tali benifondi non altrimenti si possa desumere fuorchè dal pedaggio.

In conseguenza di quanto sopra io non posso prescindere dall'insistere perchè la Camera voglia adottare il proposto alinea dell'articolo 16.

PERNATI. Mi rincresce dover insistere, poichè in verità le risposte che mi furono date non mi hanno convinto del buon diritto della proposta del Governo. Si vuole sempre sostenere che realmente un ponte, una strada producono un reddito tassabile perchè dotati di pedaggio. Abbiamo già accennato che il reddito che vuole essere tassato è il reddito naturale di un dato fondo. Ma, si dice, una casa non produce, eppure è tassata. Domando perdono: la differenza essenziale è appunto qui, perchè una casa produce un reddito in ra-

gione dell'uso che il proprietario ne fa o concede ad altri, ed il proprietario percepisce questo reddito nella sua qualità di proprietario. Ora, si può dire lo stesso di un ponte? No, certamente. Uno può benissimo essere proprietario di un ponte, ma non per questo ha diritto di percevere alcuna tassa di pedaggio, se la legge non glielo accorda.

Il pedaggio è un'imposta che gravita sul pubblico, e nessun privato ha diritto di stabilire alcuna imposta sul pubblico; si potrà bensì da un privato convenire con altri il pagamento di un corrispettivo per un dato transito che loro accordi, ma non creare un diritto di pedaggio per tutti quelli che passano indistintamente; giacchè questa sorta di contratto col pubblico non è lecita a nessun privato se non coll'autorità di una legge, e se ciò così non fosse, io domando alla Camera perchè si richiede una legge per autorizzare una società che costruisca una strada ferrata ad imporre un pedaggio?

Io credo che l'onorevole Di Revel non vorrà ammettere che un privato od una società possano fare una strada ferrata, aprirla al pubblico e farsi pagare un pedaggio senza una legge che li autorizzi.

Ora io non vedo alcuna differenza tra il caso di una strada qualunque, e quello di una ferrovia, e desidero che l'onorevole Di Revel mi convinca del contrario.

In sostanza, quello che esige il pedaggio non è come proprietario che lo esige, ma come concessionario per forza di legge.

Volete un caso pratico simile a questo e nel quale certamente si vede chiarissimo non potersi applicare il censo ad una proprietà stabile che dà un prodotto di questo genere? Prendete, ad esempio, una piazza comunale; essa è certamente uno stabile; se il comune impone sulla medesima un diritto di piazza, non ne ricava forse un reddito quale si è quello del pedaggio? Ora, crede l'onorevole Di Revel che si possa censire la piazza di quel comune perchè il medesimo percepisce, non un pedaggio sui transitanti, ma un diritto da quelli che vi si fermano? Eppure questa è una proprietà stabile e produce un reddito. Ma siccome questo reddito non è altro che una concessione della legge, non è altro che una imposta che la legge ha permesso di esigere, per questo motivo non credo si possa estendere il censo ad una piazza comunale, quando la legge accorda al comune di esigere un diritto di piazza. Lo stesso dicasi riguardo ai luoghi pubblici, ed anche riguardo alle strade, dove i municipi fanno pagare dei diritti o tasse per l'occupazione temporanea, come nella città di Genova, ad esempio, dove a chi vuol fabbricare ed occupare temporaneamente una parte dell'area della strada il comune gli fa pagare un diritto o tassa.

Io non credo si possa per questi redditi, tuttochè simili al pedaggio, imporre censo veruno alla piazza, alla contrada.

La vera questione cade sul pedaggio, se esso cioè possa dar luogo a censo e ad imposta fondiaria. E in questo punto convengo intieramente coll'osservazione fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici: si tratta d'imporre, non il ponte, non la barca, ma la barriera, ma il reddito del pedaggio; tanto è poi vero che qui non si tratta di proprietà stabile, che, pella eccezione fatta nell'articolo 13 di questa legge al tenore dell'articolo 400 del Codice civile, si accenna a queste proprietà, alle proprietà che sono assimilate alle stabili, cioè ai porti natanti che sono legati alle rive con cordaggi in modo che sono fissi ed immobili; e per questo ne viene che non i soli ponti stabili o fissi alla spiaggia con un apposito stabilimento cadrebbero sotto al disposto dell'emendamento ora proposto dal commissario regio, ma anche una semplice

barca cui fosse annesso un diritto di pedaggio: e, come vi accennava per esempio, quella che transita al Valentino, la quale non è una proprietà stabile, percepisce essa un pedaggio? Lo percepisce. È necessaria una legge per ottenere una tale percezione? Sì, signori. Ora domando perchè un porto stabilito a poca distanza dalla riva sarà suscettibile di imposta censuaria, mentre nol sarà una barca che stanzi a pochi metri. Si deve dunque fissare un principio e dire che il censo e l'imposta si applicano ai pedaggi comunque essi siano stabiliti. Ma io credo aver provato che il pedaggio non ha che fare colle proprietà stabili, epperò nulla ha di comune col catasto di cui ci occupiamo; e se poi voleste assoggettare i pedaggi ad un'imposta, converrebbe farlo con una apposita legge.

Il signor commissario regio vuole assimilare ai fabbricati i ponti e le strade, ma nel comune concetto questi oggetti sono troppo diversi per essere assimilati.

Ripeto adunque che l'imposta sui pedaggi non sarebbe imposta stabile, perchè il pedaggio è temporario e non fisso e perpetuo, nè sarebbe un'imposta fondiaria, perchè graviterebbe sul reddito proveniente da una semplice concessione della legge, la quale non ha altro in vista che di concedere con esso di che far fronte all'interesse annuale ed al fondo di ammortizzazione del capitale sborsato da chi ha fatto il ponte. La strada, la barca ed il porto non hanno alcun rapporto colla proprietà stabile produttiva e censibile.

Tanto meno poi potrebbe essere questa questione di pedaggio sollevata nella parte della legge che parla dei fabbricati, giacchè tali non sono le strade e barche e le barriere producenti pedaggio.

Infine, se si vuole ammettere il principio, assolutamente parlando, di censire ed imporre i pedaggi, e così le ferrovie, allora pregherei il signor ministro delle finanze di volermi dire il perchè una società, la quale ha costruito una strada ferrata, dovrà essere sottoposta alla triplice imposta a cui accennava; e di dirmi se la ferrovia, per esempio, di Novara, secondo l'articolo 23, pagherà una imposta fondiaria in ragione della superficie del terreno che è occupata dalla medesima.

Io non credo che questo sia ragionevole; la sola imposta per cui quella ferrovia possa cadere sotto la legge del catasto è l'imposta fondiaria che devesi pagare per la proprietà del suolo che essa occupa, e questa è vera imposta fondiaria, perchè cade sul fondo e non si può porre altra imposta a suo carico in ragione del pedaggio che la società della ferrovia è autorizzata a riscuotere.

Persisto adunque nel respingere l'emendamento proposto dall'onorevole signor commissario regio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Si tranquillizzi l'onorevole preopinante. La strada di Novara non pagherà in ragione del pedaggio che è autorizzata a riscuotere, quand'anche venga adottato il principio in questo articolo stabilito.

Quella ferrovia, come tutte le altre, pagherà l'imposta territoriale in ragione dei terreni che occupa, di più pagherà in ragione del valore dei fabbricati ad essa uniti; finalmente pagherà l'imposta commerciale in ragione del due e mezzo per cento sul proprio reddito.

Ma qui non si tratta di strade ferrate...

PERNATI. È detto strade con pedaggio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Bene. Ora che cosa vuol colpire il catasto? Vuol colpire tutti gli immobili reali, i quali danno un prodotto. Esso comprende non solo i terreni, ma anche le cose.

L'onorevole Pernati, per quanto ho potuto raccogliere, mi pare dicesse: ma il terreno occupato da un ponte che valore può esso avere?...

PERNATI. L'ha detto il ministro dei lavori pubblici.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Erano dunque d'accordo su questo punto, quantunque nol siano sempre. (Parità)

Anche il terreno occupato da un edificio ha per sè un tenuissimo valore, ma coll'avervi edificato sopra una casa questo si è cambiato. Se però quest'immobile non può dare nessun reddito, se è destinato gratuitamente ad uso pubblico, non paga l'imposta prediale; ma, dal momento che questo immobile, sia esso proprietà di un corpo morale, di un comune, di una provincia o di un privato, dal momento che esso dà un prodotto, è sottoposto alla tassa.

Così è per i ponti. Se essi sono lasciati liberamente senza verun compenso da parte del pubblico, in allora non danno nessuna rendita, non hanno valore di rendita, e perciò non si possono sottoporre ad imposta. Ma quando danno un prodotto, sono veri immobili produttivi, perchè danno una rendita; quindi devono necessariamente essere assimilati agli altri immobili produttivi e com'essi tassati.

Laonde, o signori, d'accordo anch'io coll'onorevole commissario regio e coll'onorevole relatore, prego la Camera a mantenere la redazione proposta dal commissario regio ed assentita dalla Commissione.

DE REVEL, relatore. Io non credo in verità di essere caduto in tutti gli assurdi di cui mi appunta l'onorevole Pernati.

Io ho accennato per parificazione che un individuo il quale volesse aprire un passaggio sul proprio fondo per transitare da un sito ad un altro, avrebbe il diritto di dire: nessuno passerà senza pagarmi un dato premio. E questo io mantengo che sia un diritto del privato, e che il Governo non ci debba entrare. Può darsi che il ministro delle finanze, cui fece appello l'onorevole Pernati, sia di un'altra opinione; ma, finchè non vi è legge che abbia deciso questo punto, io mantengo la mia sentenza.

Il caso poi cui egli accennava del pedaggio per legge è ben diverso, poichè, non solo io non posso passare per quel ponte o barriera senza pagare, ma il proprietario o l'usufruttuario della barriera o del ponte è obbligato a lasciarmi passare mediante il mio pagamento.

Dunque la differenza sta in quanto io ho osservato che le circostanze erano diverse le une dalle altre. Sta ancora la parità, inquantochè, sia in un caso che nell'altro, laddove io ritragga un profitto dal passo che accordo sulla mia proprietà, sono tenuto a pagare eziandio per questa rendita che ricavo dalla mia proprietà.

Io prego poi la Camera di ben avvertire a non introdurre in quest'articolo una contraddizione con quanto ella ha già votato. Nell'articolo 13 è stabilito il principio che sarebbero stimati i porti ed i ponti natanti. Ora un ponte natante non presenta diversità, per quanto alla rendita, da un ponte stabile sul quale esista un pedaggio; non avvi diversità che per la forma della costruzione. Se poi si ammette, come si deve ammettere, che si debbano censire quei ponti sui quali esiste un pedaggio, per natura identica voi dovete censire quel pedaggio che, se non è applicato ad un ponte, è applicato ad un passaggio, ad una strada, e costituisce sotto questo rapporto un reddito pari a quello che si percepisce col pedaggio sul ponte stabile, e pari a quello che si percepisce sopra un ponte natante, da un porto.

Il principio dunque fu sanzionato dalla Camera all'arti-

colo 13, e credo che essa non potrebbe, senza disdirsi e senza introdurre nella legge una manifesta contraddizione, respingere ora la proposta che viene fatta dal Governo d'accordo colla Commissione, che cioè siano stimati isolatamente i ponti e le barriere soggetti a pedaggio.

PERNATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che ha già parlato due volte.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col commissario regio, propone all'articolo 16 il seguente emendamento: « non che i ponti e le strade soggette a pedaggio. » S'intende che, quando fosse rigettato questo emendamento, scomparirebbe da questo articolo la parola e i ponti.

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'articolo 16 con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 17. Saranno considerati come opifici i fabbricati specialmente destinati all'industria e muniti di meccanismi o di apparecchi fissi. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nella stima degli opifici si terrà conto della forza motrice inerente ai medesimi; e dei meccanismi ed apparecchi fissi, come sarà stabilito in regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 19. Saranno valutati per la semplice area i fabbricati rurali, esclusivamente destinati all'abitazione dei coltivatori dei terreni a cui servono ed alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti. »

(È approvato.)

« Art. 20. Saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate, i cimiteri e le loro dipendenze, non che i fabbricati costituenti i forti e le fortezze dello Stato. »

(È approvato.)

Stima dei terreni. — Art. 21. La rendita netta dei terreni sarà determinata in base dei prodotti che si ritraggono o si possono ritrarre da essi in via di ordinaria coltivazione, sulla media di un determinato periodo di tempo da stabilirsi con legge, giusta la qualità di coltura a cui si trovano destinati, avuto riguardo alla loro intrinseca attitudine ed alla loro situazione fisica ed economica, e fatta deduzione delle spese di coltivazione e di raccolta dei prodotti, e dell'ammontare dei danni contingibili per infortuni atmosferici, inondazioni e simili.

« Tali prodotti saranno valutati in danaro sulla base dei prezzi medi di un determinato periodo di tempo da stabilirsi con legge. »

MICHELINI G. B. Io non ho chiesta la facoltà di parlare per proporre verun emendamento sopra questo articolo; gli emendamenti che ho in animo di proporre verranno dopo. Frattanto ora sarò contento a fare una riserva, che è la seguente.

In quest'articolo si prescrive che per formare il reddito netto si devono dedurre le spese di coltivazione. Secondo me le spese di irrigazione sono, direi così, una parte aliquota delle spese generali di coltivazione, la qual cosa dimostrerò a suo tempo, ove fosse negata. Io intendo pertanto questo articolo in questa guisa; però non propongo di aggiungere che si deducano anche le spese di irrigazione, aggiunta che reputo inutile. Quando poi verremo all'articolo 25 io proporrò che i canali siano stimati secondo l'intrinseco loro red-

dito, e che per una necessaria conseguenza, cioè affinché non vi sia doppia imposizione sopra uno stesso oggetto, proporrò che nel calcolare il reddito netto dei terreni irrigui si deducano le spese di irrigazione.

Come vede la Camera, la questione è molto grave. Io credo la sede opportuna di trattarla sia all'articolo 25. Se così pur crede la Camera, fatta quella riserva del modo con cui intendo l'articolo 21, quando saremo giunti all'articolo 25 io esporrò il mio sistema ed i motivi che militano per esso.

Allora si vedrà pure se per avventura non sia il caso di aggiungere dopo l'articolo 20 un altro articolo, il quale pareggi i canali ai fabbricati. Ma, come ho detto, tutto ciò sarà il risultamento della discussione che avrà allora luogo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole preopinante non avendo fatta proposta, io non terrò dietro alla riserva che egli ha fatta. È evidente che qualunque cosa si possa determinare in ordine a questo articolo, non toglierà il diritto all'onorevole preopinante di proporre agli articoli 25 e 29, che trattano delle ragioni d'acqua, quelle modificazioni che crederà opportune. Credo solo necessario di stabilire che cosa s'intenda in questo articolo per spese di coltivazione per rapporto alle terre irrigue.

Per le terre irrigue vi hanno spese di duplice natura. La prima è il corrispettivo da pagarsi al proprietario dell'acqua. Quando le qualità di proprietario del fondo e di proprietario dell'acqua possono trovarsi riunite, se ne può fare astrazione, ed è il fitto dell'acqua, di cui è caso nell'articolo 29.

Vi sono poi le spese di irrigazione. Quando si è data l'acqua o gratuitamente o dietro corrispettivo, per distribuire quest'acqua a profitto del fondo vi sono spese di mano d'opera, e queste possono variare secondo la natura e la disposizione topografica del terreno in limite assai esteso, e sarà dovere dello stimatore il determinare queste spese di coltura relativamente alla natura del terreno ed alla sua disposizione topografica. Ecco quello che si deve intendere per spese di coltivazione dei terreni irrigui.

AMA. Dietro le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro delle finanze relativamente al senso delle parole *spese di coltivazione*, io credo essere essenziale un'aggiunta a questo articolo 21, cioè: « fatta deduzione delle spese di irrigazione, coltivazione, raccolti e conservazione dei prodotti. » Pare che, a fronte delle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Michelini sulla convenienza di tassare i cavi tutti di irrigazione e sull'estensione che io ritengo debba darsi alla deduzione delle spese, comprendendo quelle d'irrigazione non soltanto nell'interno dei campi, ma anche le spese che si debbono fare dai proprietari per fitto d'acqua, e ciò colla soppressione che io propongo all'articolo 29, la questione sia complessa e riguardi gli articoli 21, 25 e 29, io chiederei perciò che o si discutesse prima su quest'articolo nel senso da me indicato, o se ne sospendesse la discussione per discutere poi contemporaneamente gli articoli 21, 25 e 29.

PRESIDENTE. Se si vuol sospendere la discussione di questo...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ma no.

RABBINI, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RABBINI, commissario regio. Prego la Camera di ritenere che coll'articolo 21 non s'intende per nulla di pregiudicare la questione dei fitti d'acqua.

Infatti, che cosa comprende quest'articolo? Esso contiene

la formola generale onde deve risultare l'estimo ossia il reddito netto dei terreni.

Ora, per determinare questo reddito netto, tre sono gli oggetti che si devono accertare, cioè i prodotti, le deduzioni, i prezzi ossia i valori degli uni e degli altri, determinati in modo generale ed uniforme.

La questione che si agita attualmente riguarda più particolarmente le deduzioni le quali devono essere comprese nei limiti della più grande generalità ed uniformità possibile.

I fitti di acqua non possono comprendersi sotto la denominazione di spese generali di coltivazione, ma costituiscono una passività inerente soltanto ad alcuni fondi in particolare ed aventi un carattere tutto speciale.

Dovendosi determinare il reddito netto dei beni rurali, se noi deducessimo i fitti d'acqua dall'estimo di essi, noi non otterremo più il reddito risultante dai prodotti effettivi del terreno, ma una cifra di convenzione che sarebbe soggetta a molte e molte variazioni.

Il catasto costituito su tali basi, invece di esprimere la vera forza produttiva dei terreni di tutto lo Stato, non darebbe che una cifra la quale non avrebbe significazione di sorta.

In quest'articolo adunque non potrebbe in verun modo essere introdotto il principio della deduzione dei fitti d'acqua nel novero delle deduzioni ivi contemplate.

Se poi fitti d'acqua debbono farsi deduzioni o si debba avere qualche riguardo, sarà oggetto da esaminarsi allorché la Camera dovrà discutere l'articolo 29, articolo nel quale trovasi la precisa sede delle prescrizioni che possono riferirsi a quest'oggetto.

Le considerazioni sovra esposte furono quelle che indussero il Ministero e la Commissione ad adottare l'articolo 21 quale viene presentato ad esame, e che, io spero, la Camera ben vorrà approvare.

AMA. Io non contesto la base da cui sono partiti la Commissione ed il commissario regio nel voler fissare il reddito apparente dei beni, perchè io sono d'accordo che debba realmente tenersi per base il reddito netto; ma appunto stando a questi principii, dovendo realmente dedursi tutte le spese che si debbono fare, onde questo reddito sia netto, io credo che ciò non si possa eseguire relativamente ai beni irrigui, se, oltre alle spese di coltivazione nel senso dell'onorevole commissario regio, non debbano egualmente essere dedotte le spese di fitto d'acqua.

RABBINI, commissario regio. Sarà il caso all'articolo 29.

AMA. L'articolo 29 contiene un'eccezione della deduzione, ma dal momento che si ammette per principio che solamente si limita la deduzione alle spese di coltivazione, io credo che potrebbe già pregiudicare la questione, ed è per questo che io intendo di proporre la mia aggiunta.

RABBINI, commissario regio. No, non è pregiudicata.

AMA. Se non è pregiudicata la questione, io attenderò naturalmente a proporla; ma, giacché io conosco la legge francese, da cui venne desunto l'articolo 21, la quale, deducendo le spese sole di coltivazione, venne interpretata in modo che sotto tale denominazione si sono bensì comprese le spese di concime, le spese necessarie per far valere i beni, e conseguentemente anche del mantenimento del bestiame, ma che sotto il titolo di *frais de culture* non s'intesero comprese le spese di irrigazione, io non vorrei che, votandosi l'articolo 21, fosse pregiudicata la questione.

Se si dichiara che non è pregiudicata la questione, io non insisto.

MICHELINI G. B. Io pure non insisto, se è inteso che la questione non sia pregiudicata.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 21.

(La Camera approva.)

« Art. 22. La stima si eseguirà mediante la formazione di tariffe generiche per qualità e classi, mediante l'applicazione di quelle ai singoli appezzamenti.

« A tale uopo tutti i terreni di un comune saranno divisi secondo le qualità di coltura in esso vigenti; ciascuna qualità di coltura sarà suddivisa in classi, giusta i dati stabiliti all'articolo 21; e la rispettiva tariffa sarà poi fissata per unità di misura di ciascuna qualità e classe.

« Le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti, secondo la rispettiva qualità di coltura e la classe che verrà loro attribuita. »

(La Camera approva.)

TORRELLI. Ho chiesto la parola dopo l'articolo testè votato dalla Camera e prima che si proceda alla votazione dei seguenti che contengono parziali esenzioni nelle stime, perchè credo che debbasi far luogo ad una esenzione di più grave momento e sulla quale chiamo l'attenzione della Camera perchè io credo che dalla questione che io sto per sollevare dipenda in gran parte la futura prosperità dell'agricoltura nel nostro Stato.

Risulta dalla legge, sia che si prenda nel suo complesso, sia che si meditino gli articoli relativi alle stime, risulta, dico, che queste stime debbono colpire i terreni quali si trovano all'epoca che si procederà alla loro valutazione; questa idea emerge più chiara dalla relazione che precede il progetto ministeriale, nella quale a proposito della questione se debbansi far ricerche sulla provenienza e proprietà delle acque che servono ad irrigare i terreni, dicesi chiaro che « i terreni debbono estimarsi quali si trovano all'epoca delle operazioni censuarie. »

Ora io intendo provare alla Camera che qualora si volesse seguire strettamente questa massima, si avrebbe per risultato di impedire per tutto il tempo che durano le operazioni censuarie, quindi nel nostro caso per un tempo *minimum* di 15 anni, ogni miglioramento agrario.

Noi tutti disposti a favorire l'agricoltura le porteremmo il colpo il più fatale che le si può arrecare, e siccome questo nessun lo vuole, così prego la Camera di volermi onorare della sua attenzione, trattandosi di questione gravissima.

Se le operazioni censuarie si potessero fare in uno o due anni, nulla si presenta di ovvio e naturale quanto il principio di stimare i terreni quali si trovano all'epoca che si procede a quelle operazioni; ma nella realtà, non solo è operazione lunghissima, ma esempi che abbiamo ci provano che è operazione che si prolunga sempre al di là delle previsioni, perchè la grande operazione del secolo scorso relativa al censimento milanese fu decretata nel 1718; si incominciarono le operazioni poco dopo, ma non furono compite che nel lasso di 40 anni, ed il nuovo censo andò in attività solo col 1° gennaio 1760. Il censimento del regno lombardo-veneto, compito or ora, fu incominciato nel 1827; si credeva durasse circa 10 o 12 anni, e quantunque le operazioni principali siano cadute in epoca di profonda pace, durò circa 25 anni, non essendo stato compito ed entrato in attività per tutto il regno che coll'anno corrente.

Missione del catasto è quella di constatare i miglioramenti fatti, giammai quella di impedire i futuri. Se questo passato, questo futuro rispettivamente al censimento non fossero divisi che da uno o due anni, come ho già accennato, nessuna contraddizione nello scopo del censo potrebbe mai nascere.

Nessuno trasalascierebbe di fare miglioramenti ai suoi fondi perchè dopo cento anni il fondo, in caso di una nuova revisione, sarà valutato di più, e dovrà pagare un maggior censo, perchè egli, i suoi figli ed i figli dei suoi figli hanno tempo di godere di quei miglioramenti; ma all'opposto se prendete uno spazio di 15 o 20 anni, e dite: entro questo tempo si procederà a censire i terreni e si descriveranno quali si trovano, nessuno ha più interesse a migliorarli, perchè il miglioramento ricade a suo danno e non è già un danno passeggero, ma un danno duraturo per quanto durerà il nuovo censo; annunciare che si vogliono colpire anche i miglioramenti che si faranno durante l'operazione, è lo stesso che paralizzare da quell'istante ogni sensibile miglioramento, cioè ogni miglioramento in forza del quale un terreno passa da una categoria o classe che si voglia chiamare ad una superiore, e tanto più poi ogni dissodamento di terreno; poichè qual è quel proprietario che, avendo, per esempio, una brughiera che vorrebbe ridurre a terreno coltivo, ma per il che fare deve pure impiegare un capitale più o meno ingente, qual è, dico, quel proprietario che vuol impiegare il suo capitale in quel miglioramento quando il primo frutto che ne coglie è quello di vedere aumentata l'imposta? Tutti sanno che i dissodamenti di terreni richieggono anni perchè se ne raccolgano i frutti; una nuova piantagione di gelsi o di viti non vi dà il frutto che dopo quattro anni ed i primi sono scarsi; ma se a tutte queste cause che già trattengono dal procedere a dissodamenti voi aggiungete l'aumento del censo, voi finirete per soffocare quel po' di vita nuova che ancora si accorda all'agricoltura.

Voi dunque, coll'adottare il principio di colpire i terreni quali si trovano all'epoca dell'operazione censuaria, fate male senza conseguire alcun bene.

Ma avvi un'altra ragione e più forte di quella della convenienza, per cui io combatto questo principio, ed è la ragione della giustizia. Io dico che un tal procedere sarebbe ingiusto, e su questo chiamo specialmente l'attenzione della Camera, perchè io non vengo a chiedere, direi, grazia per l'agricoltura, ma vengo a chiedere giustizia.

Quando si fa l'estimo, e che dura molti anni, conviene pure che una provincia si trovi censita la prima, ed una rimanga l'ultima; e se anche si cominciassero contemporaneamente a censire tutte le provincie, conviene pure che un comune sia l'ultimo, ed un altro sia il primo. Ora ponderi bene la Camera la differenza che risulta fra queste provincie e comuni, di cui uno è il primo, l'altro l'ultimo; l'operazione censuaria una volta fatta, ossia una volta rilevato l'estimo ed esaurite tutte le pratiche necessarie a stabilire le mappe e l'estimo, non si deve e non si può più toccare, perchè se si ammettesse che dopo quindici anni vi si ritornasse sopra, siccome questa operazione esigerebbe tre o quattro anni, e siccome continuamente l'agricoltura si migliora, anche dopo questi tre anni sarebbe ancora di nuovo necessario rinnovare l'operazione, e non si finirebbe mai più. Finita dunque l'operazione in un dato comune, tale rimane; e così, per esempio, come furono censiti i primi terreni nell'estimo milanese nel 1730, tali rimasero fino al 1853.

Se dunque una provincia verrà rilevata nel 1856, il suo estimo viene definito in quell'anno, e i terreni che in essa si trovano incolti figureranno tali per un secolo o due, sicchè durerà questa mappa. Ecco dunque che i possessori di questi terreni con tutta sicurezza potranno fare miglioramenti senza temere che per tutto quel tempo i loro terreni vengano ad essere aggravati da imposte; ecco su di essa provincia versarsi i capitali che si vogliono dedicare all'agricoltura, perchè in

essa avranno speciali vantaggi. Prendiamo invece l'ultima provincia che sarà censita e la troveremo posta in condizioni diametralmente opposte; e in questa nessuno verrà a impiegare capitali, nessuno arrischierà di fare miglioramenti, perchè essi vengono colpiti dal censo, e non per pochi anni, ma per tutto il tempo che durerà il catasto.

Finora ho parlato in genere dei principii di giustizia che si possono applicare a tutti i paesi, conviene ora che, per mostrare meglio in pratica il danno che verrebbe al nostro paese, io ne faccia l'applicazione più specialmente al Piemonte.

Sono quattro o cinque anni che lo spirito commerciale ha chiamato a sè i capitali, e che l'agricoltura fu di gran lunga postergata. Di questo noi abbiamo la prova nel bel libro stampato dal nostro collega il deputato Salmour, il quale dimostra come all'agricoltura non si dedicano ora che pochissimi capitali. La cosa del resto è chiara, perchè, quando l'industria offre il sei ed il sette per cento, nessuno o ben pochi mirano ad impiegare i loro capitali al tre e mezzo o al quattro od al più al cinque per cento, che è il massimo che dia l'agricoltura. Noi dunque abbiamo già nel nostro paese una causa per cui i capitali non si volgono all'agricoltura. Inoltre, o signori, da un'altra opera scritta da un distinto cittadino, dal signor Piola, rilevasi che nelle sole sette provincie di Novara, Torino, Vercelli, Saluzzo, Mondovì, Pinerolo e Biella esistono 128,000 giornate di terreno incolto, delle quali 75,000 sono pubbliche, cioè o dello Stato o dei comuni, e 50,000 sono dei privati.

Vede adunque la Camera quanto sia grave e quanto debba interessare quest'argomento, se si considera la gran massa di terreni incolti, molti dei quali sarebbero facilmente utilizzabili.

Accennerò, per esempio, i beni incolti presso Borgo Ticino, che, all'epoca in cui scriveva il citato autore Piola, sommarono a 50,000 pertiche milanesi, ossia circa 6500 giornate, e sono di terreno ferace pel gelso, come lo provò il fatto di alcuni intelligenti agricoltori che ne ridussero parte; ma chi vorrà ora seguire quell'esempio, minacciati di dover pagare ben più grave estimo? Naturalmente se lo vorranno fare, lo faranno quando i terreni saranno già censiti come terreni incolti, perchè altrimenti quei fondi invece di rendere il 5 per cento, come ne hanno speranza, non potranno più rendere che il 4 o tutt'al più il 4 e 1/2 per cento.

Ma se è già soccombente l'agricoltura al giorno d'oggi in confronto al commercio ed all'industria, tanto più lo sarà in allora, e ben vede la Camera che diverrebbe impossibile intraprendere dissodamenti in grande.

Fra la massa dei terreni incolti del Piemonte, io trovo in quell'opera che nella provincia di Mondovì, per esempio, vi sono le brughiere di Garesio di 1500 giornate. Supponiamo che questa provincia sia l'ultima che viene censita; si può egli presumere che coloro che vogliono fare dissodamenti, prenderanno i terreni di quella provincia?

No certamente, andranno a prendere altre brughiere già censite, per non correre pericolo di vedere il reddito loro diminuito, ed ecco una provincia preferita all'altra e l'ultima censita castigata per essere stata l'ultima; ecco la patente ingiustizia.

Io credo di aver provato quanto sia grande il danno che verrebbe a risentire l'agricoltura ammettendo la massima di censire i terreni quali si trovano all'epoca delle operazioni censuarie. Io credo che l'erario non ci guadagnerebbe nulla, perchè, come dico, i miglioramenti non si farebbero e l'industria agricola verrebbe colpita da una vera paralisi finchè dura l'operazione del censimento.

Ora mi permetta la Camera, giacchè abbiamo avuti esempi di censimenti, e vicini, che io le dica che cosa si è fatto nell'ultimo grande censimento che ebbe luogo nel regno lombardo-veneto, esempio che certamente calza molto al mio argomento. Nel regno lombardo-veneto e nelle provincie venete principalmente, e più di tutto nel Friuli, si trovava una grande quantità di beni incolti; molti capitali erano già impiegati a dissodare questi terreni incolti, quando nel 1826 venne ordine di procedere ad un nuovo catasto; il primo effetto si fu di fermare immediatamente queste tendenze; tutti naturalmente ristettero dal voler impiegare i loro capitali nell'acquisto di questi terreni, per timore che i dissodamenti tornassero a loro danno. Allora l'autorità amministrativa di Venezia, come tutrice di quelle provincie, si fece un dovere di fare a Vienna delle rimostranze contro il principio di stabilire le stime secondo lo stato nel quale trovansi i terreni all'epoca delle operazioni censuarie; principio così fatale al miglioramento di tutti i terreni, e specialmente al dissodamento dei medesimi.

A Vienna furono trovate giuste tali rimostranze, e venne ordine che nessun miglioramento fatto dopo il 1827 si dovesse considerare; ma si dovessero le stime riferire allo stato in cui trovavansi alla fine di aprile 1828, prescrivendo poi i modi per mezzo dei quali i proprietari dovevano essi far constatare per mezzo di visite sopra luogo, in concorso delle autorità comunali, lo stato dei fondi che volevano migliorare.

Noi abbiamo dunque, o signori, un esempio di operazioni che hanno durato 25 anni.

Se fra i primi che introdussero i miglioramenti nel 1828, se ne trovarono di quelli che furono censiti per gli ultimi, per esempio nel 1848, essi avevano già goduto per 20 anni di questi miglioramenti, e tuttavia i loro terreni furono censiti come brughiere, se erano brughiere del 1828, ma sarebbero state forse ancora brughiere, qualora si fosse proceduto con un altro metodo. In molte circostanze la Camera ha mostrato la sua predilezione per l'agricoltura; lo stesso dicasi del Ministero, e soprattutto del signor presidente del Consiglio, il quale presentò un progetto di legge sul credito fondiario, corredandolo di una relazione minuta e che si diffonde sullo stato della nostra agricoltura, e come dessa reclama aiuto. Quindi non dubito di fare appello anche alla scienza agricola del signor ministro, perchè venga a sostenermi nel mio assunto.

Credo pertanto di proporre alla Camera il seguente articolo in aggiunta all'articolo 23:

« I dissodamenti dei terreni incolti ed i miglioramenti in genere, in forza dei quadri i terreni passano da una ad un'altra qualità di coltura e meritano di essere trasportati da una in un'altra classe, non verranno calcolati qualora i suddetti dissodamenti o miglioramenti siano posteriori al 1854.

« Un decreto regio determinerà le norme che si dovranno seguire dai proprietari o coltivatori per fare constatare lo stato dei fondi da migliorarsi. »

Quando questa proposizione sia appoggiata, io svolgerò anche l'ultima parte di quest'articolo che tende a render facile l'esecuzione della massima ed applicazione pratica del principio di fissar una determinata epoca cui riferire il censimento.

RABBINI, commissario regio. Se bene ho compreso quello che fu sviluppato dal deputato Torelli, e se male non mi appongo, mi sembra che l'argomento che forma l'oggetto del suo discorso altro non racchiuda fuorchè il timore che colla legge catastale che si sta discutendo si possano frapporre ostacoli ai successivi miglioramenti agricoli.

La questione veramente è della più alta importanza e fu diffatti causa di lunghe e penose discussioni non solo nelle varie Commissioni che la dovettero esaminare, ma anche in tutti gli altri catasti.

Senza dilungarmi per ora sopra questo argomento, mi sembra conveniente di ridurre intanto le cose al loro vero punto di vista ed ai termini i più concreti che sia possibile.

Due questioni si presentano a questo riguardo, e sono:

1° Quale sia il tempo, il momento preciso in cui si deve rilevare lo stato delle varie colture dei beni-fondi;

2° Come si provvederà perchè non sia recato incaglio ai successivi miglioramenti agricoli.

Riguardo alla prima questione, io dirò francamente che, comunque si faccia, non si conseguirà mai un risultato che corrisponda alle assolute esigenze del principio economico generale.

Infatti, per non recare danno a nessuno e per provvedere in modo efficace a tutti gli interessi, sarebbe necessario che la qualità di coltura di tutti gli appezzamenti esistenti nel nostro Stato fossero rilevati nello stesso tempo; operazione questa di impossibile esecuzione.

Ora poi che questa operazione è impossibile, bisogna cercare modo di transigere. Vediamo dunque quale sia il sistema che presenti minori inconvenienti.

Nel Lombardo-Veneto che cosa hanno fatto? Colà si è adottato il principio di riferire tutto l'accertamento al 27 maggio 1828. Si disse allora: « Tutti i miglioramenti eseguiti dal 27 maggio 1828 in poi non saranno stimati, tutti quelli eseguiti prima del 1828 invece lo saranno. » Ora io mi appello alla Camera, se con questa disposizione si sia in qualche modo migliorata la condizione dei contribuenti; imperciocchè quel proprietario che aveva terminato il miglioramento agricolo il 31 dicembre 1827 doveva pagare l'imposta, e quello che l'aveva incominciata il 1° gennaio 1828 non la pagava più. Mi pare adunque che, qualunque disposizione voi prendiate a questo riguardo, pregiudicherete sempre in qualche modo all'interesse dei possessori, e, se si vuole, anche al principio generale che deve reggere l'economia dei miglioramenti agricoli.

Ma riferendosi ad un'epoca unica, come si è fatto nel censo lombardo-veneto, bisogna ancora vedere gli inconvenienti pratici che si dovettero presentare nell'applicazione di un tale sistema. Infatti, quando nel 1829, nel 1835 e nel 1840, per esempio, si procedeva ad alcuni accertamenti, quali erano i dati onde gli agenti censuari potevano stabilire che quel dato appezzamento nel 1828 fosse campo piuttostochè prato; come potevano riconoscerlo e ravvisare se il miglioramento era stato eseguito dopo il 1828 o prima?

Questo inconveniente di pratica applicazione fu seriamente esaminato e dal Governo e dalla Commissione; e si riconobbe che, volendo riferire tutto l'accertamento delle qualità di coltura ad un'epoca unica, oltrechè per nulla rendeva migliorato il principio generale che deve regolare gli incoraggiamenti ai miglioramenti agricoli, portava con sé difficoltà immense; ond'è che si è stabilito che l'accertamento delle qualità di coltura dovesse effettuarsi all'epoca in cui si procedeva al rilevamento parcellare di ciascun comune, come è stabilito all'articolo 8 della presente legge.

Riguardo alla seconda questione, concorro coll'onorevole preopinante che non si debba dimenticare l'importante oggetto dei miglioramenti, e non si debbano lasciare i possessori nell'agitazione e nel timore che saranno i loro miglioramenti colpiti da un estimo eccessivo, ovvero che nessun incoraggiamento sia loro accordato per quelli.

A tale uopo io posso assicurare la Camera che questo è uno degli oggetti dei quali si sta più particolarmente occupando il Governo, e che questo importante argomento verrà contemplato a seconda dei bisogni e delle esigenze della cosa stessa, nella successiva legge d'imposta, ovvero in quella che riguarda l'attuazione, o finalmente nella legge pure riservata che deve riguardare le variazioni nell'estimo.

Intanto, come dissi, noi abbiamo due metodi per procedere all'accertamento ed al rilievo della qualità e stato di coltura dei beni rurali sotto il rispetto catastale; l'uno cioè di riferirlo ad un'epoca più o meno remota, ma unica; l'altro di riferirlo al momento in cui si procede successivamente al rilevamento parcellare.

La Camera saprà apprezzare gli inconvenienti pratici che accadrebbero allorchando si stabilisse che tale accertamento debba aver luogo in un'epoca unica. E valga il vero: suppongasì che tale epoca sia per essere il 1° gennaio 1855. Ebbene, che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che da qui a quindici anni gli agenti censuari che si troveranno in un dato comune dovrebbero descrivere lo stato dei fondi quali si trovavano al 1° gennaio 1855, operazione questa che, come ognun vede, sarebbe di impossibile esecuzione.

Io credo perciò che la Camera concorrerà nel pensiero del Governo e della Commissione, che cioè l'accertamento catastale, quanto alla qualità di coltura, allo stato dei fabbricati, si debba eseguire all'epoca del rilevamento delle parcelle per maggior facilitazione di esecuzione, e che debba poi provvedersi con apposita legge, affinché non si rechi incaglio o danno di sorta a quei possessori che intendessero intraprendere ed eseguire qualche miglioramento agricolo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non entrò a discutere quale sia il metodo più o meno buono da adottarsi per fissare un'epoca comune alla stima: voglio solo indicare come si è proceduto nell'attuazione del censo lombardo-veneto a cui ho preso parte anch'io, ed ove ebbi speciale occasione di occuparmi di questa questione, la quale sorse appunto quando io mi trovava addetto alla Commissione censuaria a Vienna, e che si doveva decidere la massima relativa.

Eravamo nel 1825, e la Giunta del censo di Milano aveva presentato un piano di stima (notate bene, o signori, che la misura era compiuta) dopo lunghissime discussioni che avevano durato parecchi anni.

Questo piano molto minuto, dettagliato ed accompagnato da una quantità di regolamenti esecutivi faceva presumere che dovesse esigere assai tempo per essere messo ad esecuzione.

La Giunta credeva tuttavia di poterlo compiere nel 1852, cioè in sette anni; io fui di opinione che non sarebbe stato ultimato che dopo il 1850: e il fatto venne a giustificare la mia previsione.

Questo lungo ritardo che si prevedeva era una ragione di più per istabilire un'epoca fissa a cui dovessero riferirsi la stima e lo stato dei terreni; e molte circostanze gravissime concorrevano a far adottare questo sistema.

L'esperienza aveva provato che nel territorio veneto l'agricoltura aveva bisogno di grandi miglioramenti, a motivo specialmente della suddivisione avvenuta delle grandi proprietà che, possedute dianzi dalle famiglie principali di Venezia, erano, a seguito della estinzione di queste famiglie, passate in mani più industrie; ma i miglioramenti proce-

devano lentissimi appunto pel timore che venissero ad essere gravati dal nuovo censo. Un'altra ragione influente era la immensa quantità di beni comunali che si vollero messi in vendita, obbligando i comuni ad esonerarsene.

Anche questi erano beni o non coltivati o coltivati pessimamente e che abbisognavano di grandissimi miglioramenti, i quali non potevano però sperarsi se non colla confidenza che i capitali impiegativi non sarebbero tassati. Una terza cagione ed egualmente grave era la quantità di bonificazioni di cui tutti i territori che circondano le lagune, e quindi una gran parte delle provincie di Venezia, del Polesine, di Padova, di Treviso e del Friuli erano suscettibili. Anche queste bonificazioni consorziali andavano lentissime, perchè i consorzi stentavano a costituirsi, o, costituiti, a far spese grandi sotto la minaccia di un nuovo censo. Debbo anche avvertire che la tema del nuovo censo in quei paesi era più forte, in quanto che ognuno conosce quanto più grave, anche nei tempi ordinari, fosse l'imposta territoriale nel Lombardo-Veneto di quello che ora sia nel Piemonte. Tutte queste circostanze, e l'esperienza della lentezza con cui si procedeva a migliorare la condizione dei terreni fecero sì che si adottò il principio di assicurare i privati che, dopo un'epoca che fu determinata al 1828, non sarebbero stati censiti i miglioramenti. Ma si presero delle precauzioni sicure per non imbarazzare i periti quando andavano ad esaminare i terreni per riconoscere in quale stato essi fossero nel 1828. Senza ciò si sarebbe incontrato un ostacolo insuperabile; s'intese dunque di rimediarsi con un regolamento il quale prescriveva i modi con cui un proprietario che dal maggio del 1828 in poi voleva portare un miglioramento notevole, cioè eseguire una tale operazione che mutasse la condizione del suo fondo, doveva procedere per accertarlo.

Se, per esempio, nel 1850 si costituiva un consorzio per migliorare i terreni, e da paludosi renderli asciutti e convertirli in prati o pascoli, esso doveva ricorrere al commissario distrettuale che era incaricato anche della conservazione del censo, far constare col mezzo di testimoniali di stato che un dato fondo era della tale natura. Ciò mediante, esso riceveva un attestato che comprovava la qualità attuale del fondo, e quando posteriormente si presentava il commissario stimatore per estimarlo, e lo trovava ridotto, per esempio, a prato, i proprietari consortili gli presentavano il certificato comprovante che nell'epoca fissata dalla legge, il fondo non era un prato, ma una palude e come tale veniva censita. Se un proprietario aveva un bosco e voleva disordarlo e renderlo fruttifero, non aveva che a fare la suddetta operazione.

Devo però avvertire che non potrebbe in ogni modo sussistere, quale lo ha formulato il deputato Torelli, il suo articolo, inquantochè mi pare che parli anche di classi.

Ora la classe attenendo alla natura propria del terreno, quella non si potrebbe riconoscere. Nel censo milanese si volevano solamente accertare le mutazioni evidenti, quelle cioè di qualità di coltivazione.

Così il commissario stimatore stimava la palude, stimava il bosco, quantunque trovasse un prato od un aratorio vitato.

Conviene però dire che questa operazione potè esser fatta allora assai più facilmente, inquantochè la misura essendo compiuta, eravi la facilità che il proprietario il quale voleva mutare la condizione del suo fondo poteva indicare i numeri di mappa a cui i cambiamenti di coltura che egli voleva introdurre si riferivano; e riceveva il certificato che dichiarava, per esempio, che i numeri 1, 2, 3, 20, 30 della mappa

attualmente erano bosco; ed il commissario stimatore vi applicava, secondo la classe, la relativa tariffa di stima, quando operava dopo il 1828.

Questo è il sistema che si è adottato allora, queste sono le circostanze, come dico, che hanno indotto la Commissione a prescrivere l'indicato procedimento. Aggiungerò ancora che appunto per le circostanze che ho accennato, non si può negare che i grandi miglioramenti introdotti nell'agricoltura delle provincie venete, datano appunto dall'epoca del 1828 in poi, cioè dall'epoca in cui i proprietari sono stati assicurati che, impegnando capitali anche vistosi nel miglioramento dei loro fondi, non sarebbero per ciò stati maggiormente aggravati, che se lasciassero i fondi stessi nel cattivo stato in cui si trovavano a quell'epoca.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torelli.
Voci. A domani! a domani!

**CONVENZIONE COLLA TOSCANA SULLA LIBERTÀ
DEL CABOTAGGIO.**

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare, a nome del

mio collega il ministro degli affari esteri, un progetto di legge relativo ad una convenzione colla Toscana sulla libertà del cabotaggio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1725.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/4

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per la formazione di un catasto stabile.

Discussione dei progetti di legge:

2° Creazione di una classe criminale nel magistrato d'Appello di Torino;

3° Divisione in due sezioni del magistrato del consolato di Torino.

TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Omaggio e congedo — Seguito della discussione del progetto di legge sul catasto stabile — Nuovo articolo d'aggiunta presentato dal deputato Torelli — Osservazioni del commissario regio signor Rabbini, del ministro delle finanze, e dei deputati Salmour, Farina P., Di Revel relatore e Michelini G. B. — Rigetto dell'articolo proposto — Relazione sul progetto di legge per spese intorno al canale di Savières ed al porto di Puer — Annunzio d'interpellanze al ministro dei lavori pubblici — Discussione del progetto di legge per aggiunta di una classe criminale al magistrato d'Appello di Torino — Incidente sull'opportunità della pronta discussione — Obbiezioni costituzionali del deputato Sineo, e risposta del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni dei deputati Deforesta e Galvagno, e risposte del ministro — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Michelini G. B. e Genina, e risposte del ministro medesimo — Approvazione degli articoli 2 e 3 e quindi dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, e dà lettura del seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5556. Undici uscieri delle giudicature della città di Torino rassegnano alcune considerazioni sul progetto di legge relativo alla tariffa giudiziaria in materia civile.

5557. Candeli, presidente della società degli operai di Verolengo, presenta una petizione conforme a quella segnata col numero 5492, tendente ad ottenere continuazione di lavoro e derrate a prezzi moderati.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Con sua lettera del 27 il deputato Blanc chiede un congedo di un mese per ragioni di famiglia. (La Camera accorda.)

Il signor Defendente Colombo, studente di leggi, fa omaggio alla Camera di 15 copie d'un suo scritto sul professore cavaliere Leandro Saracco.